

Proposte della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati del 3.9.2026

(Maggioranza: entrare in materia + referendum facoltativo; Minoranza: non entrare in materia + modifica costituzionale)

Proposte della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29.6.2026

(Maggioranza: referendum obbligatorio sui generis; Minoranza: referendum facoltativo)

Proposta della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29.6.2026 (cfr. 26.425): *modifica costituzionale*

**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni
Svizzera–UE (Bilaterali III)**

Maggioranza:

**Decreto federale
che approva gli Accordi relativi alla stabilizzazione
delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III)**

**Decreto federale
che traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi
alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE
(Bilaterali III)**

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2
della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026²,
decreta:*

Art. 1

¹ Sono approvati:

- ¹ RS 101
- ² FF 2026 ...

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

- a. il Protocollo di modifica del 2 marzo 2026³ dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- b. il Protocollo istituzionale del 2 marzo 2026⁵ dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- c. il Protocollo di modifica del 2 marzo 2026⁶ dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- d. il Protocollo istituzionale del 2 marzo 2026⁸ dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- e. il Protocollo di modifica del 2 marzo 2026⁹ dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁰ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- f. il Protocollo istituzionale del 2 marzo 2026¹¹ dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- g. il Protocollo del 2 marzo 2026¹² sugli aiuti di Stato dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- h. il Protocollo di modifica del 2 marzo 2026¹³ dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- i. il Protocollo istituzionale del 2 marzo 2026¹⁵ dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- j. il Protocollo del 2 marzo 2026¹⁶ sugli aiuti di Stato dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;

3 RS ...; FF **2026** ...

4 RS **0.142.112.681**

5 RS ...; FF **2026** ...

6 RS ...; FF **2026** ...

7 RS **0.946.526.81**

8 RS ...; FF **2026** ...

9 RS ...;

10 RS **0.740.72**

11 RS ...; FF **2026** ...

12 RS ...; FF **2026** ...

13 RS ...; FF **2026** ...

14 RS **0.748.127.192.68**

15 RS ...; FF **2026** ...

16 RS ...; FF **2026** ...

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

- k. il Protocollo di modifica del 2 marzo 2026¹⁷ dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
- l. l'Accordo del 10 novembre 2025¹⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;

Proposta della CSEC-S del 5.5.2026: adesione

- m. l'Accordo del 2 marzo 2026²⁰ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;
- n. l'Accordo del 2 marzo 2026²¹ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Maggioranza:

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli non appena sia decorso infruttuosamente il termine di referendum relativo alla legge federale del ... che traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III) o questa sia stata accettata in votazione popolare.

Stralciare l'intero articolo

Art. 2

Sono adottate le leggi federali di cui agli allegati 1–3 e la modifica delle leggi federali di cui agli allegati 4–6.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Stralciare l'intero articolo

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

Maggioranza:

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

¹⁷ RS ...; FF 2026 ...

¹⁸ RS **0.916.026.81**

¹⁹ RS ...; FF 2026 ...

²⁰ RS ...; FF 2026 ...

²¹ RS ...; FF 2026 ...

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui agli allegati 1–3 e della modifica delle leggi federali di cui agli allegati 4–6, fatto salvo il capoverso 3.

Maggioranza:

² Stralciare

³ Le seguenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo:

- a. l'articolo 89a capoverso 6 numero 24 del Codice civile²² (appendice all'all. 4 n. 1) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026²³ dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC);
- b. l'articolo 49 capoverso 2 numero 27 della legge federale del 25 giugno 1982²⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (appendice all'all. 4 n. 4) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026 dell'ALC;
- c. L'articolo 25f, rubrica, nonché capoversi 1 lettera a e 1^{bis}–3 della legge del 17 dicembre 1993²⁶ sul libero passaggio (appendice all'all. 4 n. 5) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026 dell'ALC.

Maggioranza:

³ Stralciare

⁴ L'articolo 6 capoversi 7 e 8 della legge dell'8 ottobre 1999²⁷ sui lavoratori distaccati menzionata nell'allegato 4 numero 3 ha effetto sino all'entrata in vigore della legge sui lavoratori distaccati menzionata nell'allegato 5.

Maggioranza:

⁴ Stralciare

⁵ La modifica della legge federale del 30 settembre 2011²⁸ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (all. 6 n. 5) ha effetto per quattro anni dalla sua entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

Maggioranza:

⁵ Stralciare

Stralciare l'intero articolo

²² RS 210

²³ RS ...; FF 2026 ...

²⁴ RS 0.142.112.681

²⁵ RS 831.40

²⁶ RS 831.42

²⁷ RS 823.20

²⁸ RS 414.20

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Minoranza:

Art. 4

¹ Il presente decreto sarà pubblicato non appena il decreto federale del ... che modifica la Costituzione federale ai fini dell'approvazione degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III) sarà stato accettato dal Popolo e dai Cantoni.

Sono adottati i seguenti atti normativi:

(v. allegati 1-3)

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

(v allegati n. 4-6)

III

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum (art. 197 n. 17 cpv. 2 Cost.).

^{1bis} Entra in vigore soltanto qualora il decreto federale concernente gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III) sia accettato dal Popolo e dai Cantoni.

² Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Le seguenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo:

- a. l'articolo 89a capoverso 6 numero 24 del Codice civile²⁹ (appendice all'all. 4 n. 1) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026³⁰ dell'Accordo del 21 giugno 1999³¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC);
- b. l'articolo 49 capoverso 2 numero 27 della legge federale del 25 giugno 1982³² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (appendice all'all. 4 n. 4) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026 dell'ALC;
- c. L'articolo 25f, rubrica, nonché capoversi 1 lettera a e 1^{bis}–3 della legge del 17 dicembre 1993³³ sul libero passaggio (appendice all'all. 4 n. 5) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026 dell'ALC.

²⁹ RS 210

³⁰ RS ...; FF 2026 ...

³¹ RS 0.142.112.681

³² RS 831.40

³³ RS 831.42

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

⁴ L'articolo 6 capoversi 7 e 8 della legge dell'8 ottobre 1999³⁴ sui lavoratori distaccati menzionata nell'allegato 4 numero 3 ha effetto sino all'entrata in vigore della legge sui lavoratori distaccati menzionata nell'allegato 5.

⁵ La modifica della legge federale del 30 settembre 2011³⁵ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (all. 6 n. 5) ha effetto per quattro anni dalla sua entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

³⁴ RS **823.20**
³⁵ RS **414.20**

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Maggioranza: Legge federale che traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026³⁶,
decreta:

I

Sono adottati i seguenti atti normativi:

(v. allegati 1-3)

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

(v allegati n. 4-6)

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

^{1bis} Sarà pubblicata non appena il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III) (modifica costituzionale) sia accettato dal Popolo e dai Cantoni.

² Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Le seguenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo:

- a. l'articolo 89a capoverso 6 numero 24 del Codice civile³⁷ (appendice all'all. 4 n. 1) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026³⁸ dell'Accordo del 21 giugno 1999³⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro-

³⁶ FF 2026 ...

³⁷ RS 210

³⁸ RS ...; FF 2026 ...

³⁹ RS 0.142.112.681

pea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC);

- b. l'articolo 49 capoverso 2 numero 27 della legge federale del 25 giugno 1982⁴⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (appendice all'all. 4 n. 4) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026 dell'ALC;
- c. L'articolo 25f, rubrica, nonché capoversi 1 lettera a e 1^{bis}–3 della legge del 17 dicembre 1993⁴¹ sul libero passaggio (appendice all'all. 4 n. 5) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 2 marzo 2026 dell'ALC.

⁴ L'articolo 6 capoversi 7 e 8 della legge dell'8 ottobre 1999⁴² sui lavoratori distaccati menzionata nell'allegato 4 numero 3 ha effetto sino all'entrata in vigore della legge sui lavoratori distaccati menzionata nell'allegato 5.

⁵ La modifica della legge federale del 30 settembre 2011⁴³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (all. 6 n. 5) ha effetto per quattro anni dalla sua entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

⁴⁰ RS **831.40**

⁴¹ RS **831.42**

⁴² RS **823.20**

⁴³ RS **414.20**

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Minoranza:
Decreto federale
che modifica la Costituzione federale ai fini
dell’approvazione degli Accordi relativi alla stabilizzazione
delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III)

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026⁴⁴,
decreta:

I

La Costituzione federale⁴⁵ è modificata come segue:

Art. 197 n. 11 cpv. 3

³ In deroga all’articolo 121a capoverso 4, può essere concluso il Protocollo di modifica del 2 marzo 2026⁴⁶ dell’Accordo del 21 giugno 1999⁴⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

44 FF 2026 ...

45 RS 101

46 RS ...; FF 2026 ...

47 RS 0.142.112.681

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Allegato 1
(art. 2)

**Proposte della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio
degli Stati del 31.8.2026**

**Proposte della Commissione della politica estera del Consiglio degli
Stati del 22.5.2026 (Corapporto+)**

Legge federale sulla sorveglianza degli aiuti di Stato

(Legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato, LSAS)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 87, 92 capoverso 1, 95 capoverso 2,
101 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale⁴⁸;
in esecuzione del Protocollo del 2 marzo 2026⁴⁹ sugli aiuti di Stato dell'Accordo
del 21 giugno 1999⁵⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sul trasporto aereo (di seguito «Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo
sul trasporto aereo»);
in esecuzione del Protocollo del 2 marzo 2026⁵¹ sugli aiuti di Stato dell'Accordo
del 21 giugno 1999⁵² fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
(di seguito «Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri»);
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026⁵³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina i compiti dell'autorità di sorveglianza degli aiuti di Stato
(di seguito «autorità di sorveglianza») e le procedure per la sorveglianza degli aiuti di
Stato.

⁴⁸ RS 101

⁴⁹ RS ...; FF 2026 ...

⁵⁰ RS 0.748.127.192.68

⁵¹ RS ...; FF 2026 ...

⁵² RS 0.740.72

⁵³ FF 2026 ...

² Si applica agli aiuti di Stato o agli aiuti concessi mediante risorse statali, indipendentemente dalla forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza nella misura in cui pregiudicano gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea nel campo d'applicazione dei seguenti trattati internazionali:

² Si applica agli aiuti di Stato e agli aiuti concessi mediante risorse statali, indipendentemente dalla forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza nella misura in cui pregiudicano gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea nel campo d'applicazione dei seguenti trattati internazionali:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- b. l'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.

³ Non si applica agli aiuti il cui importo concesso a una singola impresa per attività che rientrano nel campo d'applicazione di un trattato di cui al capoverso 2 costituisce un aiuto *de minimis* ai sensi:

- a. dell'allegato I sezione D del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo; o
- b. dell'allegato I sezione D del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri.

CET e CPE:

⁴ Non si applica agli aiuti che non possono incidere sugli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea nel campo d'applicazione degli Accordi di cui al capoverso 2.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *ente erogatore*: qualsiasi autorità che prepara la concessione di aiuti, concede aiuti oppure elabora o emana regimi di aiuti;
- b. *beneficiario*: qualsiasi impresa alla quale è concesso un aiuto o è prevista la concessione di un aiuto;
- c. *regime di aiuti*: le disposizioni di un atto normativo in base alle quali possono essere concessi degli aiuti a:
 - 1. beneficiari designati in modo generale e astratto, senza alcun margine decisionale degli enti erogatori, oppure
 - 2. uno o più beneficiari designati in modo concreto per un periodo di tempo o un importo indeterminato, senza che gli aiuti siano vincolati a un progetto specifico;
- d. *aiuto individuale*: un aiuto che è concesso a un beneficiario specifico;

- e. *aiuto d'esecuzione*: un aiuto individuale che è concesso sulla base di un regime di aiuti;
- f. *aiuto ad hoc*: un aiuto individuale che non è concesso sulla base di un regime di aiuti;
- g. *disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali*: le disposizioni del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo e del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri;
- h. *lecito*: compatibile con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali.

Capitolo 2: Autorità di sorveglianza

Art. 3 Principi

¹ Una Camera preposta agli aiuti di Stato in seno alla Commissione della concorrenza svolge i compiti dell'autorità di sorveglianza ai sensi della presente legge. La Camera delibera in via definitiva.

² La Camera preposta agli aiuti di Stato è composta da tre membri che sono esperti indipendenti. Uno di essi fa parte della presidenza della Commissione della concorrenza. Questo membro presiede la Camera preposta agli aiuti di Stato. L'attività dei due membri che non fanno parte della presidenza si limita ai compiti previsti dalla presente legge. Ciascuno di questi due membri ha un sostituto.

³ Il Consiglio federale nomina i due membri della Camera preposta agli aiuti di Stato che non fanno parte della presidenza, nonché i loro sostituti.

⁴ Può concludere con i Cantoni una convenzione sulla partecipazione di un loro rappresentante ai lavori di preparazione della nomina di cui al capoverso 3.

⁵ Alle attività dell'autorità di sorveglianza si applicano gli articoli 18–25 e 49 della legge del 6 ottobre 1995⁵⁴ sui cartelli, salvo altrimenti disposto dalla presente legge.

CET e CPE:

Art. 3 Commissione degli aiuti di Stato

La Commissione degli aiuti di Stato e la sua segreteria assolvono i compiti dell'autorità di sorveglianza ai sensi della presente legge.

Art. 3a Nomina e composizione

¹ La Commissione degli aiuti di Stato si compone di cinque membri. Due di questi sono sostituti.

² Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione. Ne designa il presidente e i sostituti. La nomina dei membri della Commissione richiede l'approvazione dell'Assemblea federale plenaria.

³ Il Consiglio federale conclude con i Cantoni una convenzione sulla partecipazione di un loro rappresentante ai lavori di preparazione delle nomine di cui al capoverso 2.

Art. 3b Indipendenza

¹ La Commissione degli aiuti di Stato esercita la sua attività in modo indipendente.

² Sotto il profilo amministrativo è aggregata al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

³ I membri possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza della Commissione.

Art. 3c Organizzazione

¹ La Commissione degli aiuti di Stato emana un regolamento interno. Vi disciplina in particolare i dettagli organizzativi, le competenze del presidente e la sua supplenza. Consulta previamente la Commissione della concorrenza in merito alle disposizioni inerenti alla segreteria.

² Il regolamento interno richiede l'approvazione del Consiglio federale.

Art. 3d Decisioni

¹ La Commissione degli aiuti di Stato delibera validamente se sono presenti almeno tre membri.

² Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

³ Nel regolamento interno la Commissione può prevedere che talune decisioni possano essere prese per mezzo di circolare.

⁴ In singoli casi può autorizzare il presidente a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza.

Art. 3e Ricusazione di membri della Commissione

¹ I membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁵ sulla procedura amministrativa.

² Se la ricusazione è contestata, la Commissione decide in assenza del membro interessato.

Art. 4 Compiti dell'autorità di sorveglianza

L'autorità di sorveglianza ha i seguenti compiti:

- a. presta consulenza agli enti erogatori;

CET e CPE:

- a. *Stralciare*
- b. esamina la liceità degli aiuti ed emana pareri;
- c. interpone ricorso contro decisioni e atti normativi o procede secondo l'articolo 27 se giudica che un aiuto sia illecito;
- d. conduce procedure speciali secondo il capitolo 4;
- e. esamina costantemente i regimi di aiuti esistenti;
- f. pubblica informazioni sugli aiuti e sulle relative procedure.

CET e CPE:

- f. provvede affinché siano pubblicate informazioni sugli aiuti e sulle relative procedure.

CET e CPE:

Art. 4a Segreteria

¹ La segreteria ha in particolare i seguenti compiti:

- a. presta consulenza agli enti erogatori;
- b. svolge gli esami e le procedure speciali previsti dalla presente legge ed emana unitamente al presidente le necessarie decisioni di procedura;
- c. prepara i pareri della Commissione;
- d. tratta direttamente con gli enti erogatori, i beneficiari e i terzi;
- e. assiste la Commissione nella conduzione delle procedure di ricorso.

² La Commissione può affidarle altri compiti.

³ I compiti attribuiti alla segreteria dalla presente legge sono assolti dalla segreteria della Commissione della concorrenza di cui all'articolo 24 della legge del 6 ottobre 1995⁵⁶ sui cartelli.

⁴ La Commissione nomina il personale della segreteria incaricato prevalentemente di assolvere i compiti previsti dalla presente legge.

⁵ Si assume proporzionalmente i costi del personale e dell'infrastruttura della segreteria.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Art. 4b Segreto d'ufficio e d'affari

L'autorità di sorveglianza serba il segreto d'ufficio e d'affari.

Art. 4b Segreto d'ufficio

L'autorità di sorveglianza serba il segreto d'ufficio.

Art. 5 Assistenza amministrativa

L'autorità di sorveglianza nonché le autorità della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza e, su richiesta, si comunicano le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 6 Scambio di informazioni con la Commissione europea

Nell'ambito dello scambio regolare di informazioni tra l'autorità di sorveglianza e la Commissione europea sull'attuazione, applicazione e interpretazione uniformi delle norme di diritto materiale sugli aiuti non vengono trasmesse informazioni su esami o procedure di ricorso correnti.

Capitolo 3: Procedura ordinaria dinanzi all'autorità di sorveglianza

Sezione 1: Consulenza e annuncio

Art. 7 Consulenza

¹ Su richiesta, l'autorità di sorveglianza fornisce una consulenza non vincolante agli enti erogatori durante l'elaborazione degli aiuti su questioni relative alla presente legge e alle disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali.

² La consulenza è a pagamento. L'emolumento è calcolato in base al tempo impiegato.

³ Il Consiglio federale fissa le aliquote degli emolumenti e ne disciplina la riscossione.

CET e CPE:

³ Il Consiglio federale fissa le aliquote degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Ne stabilisce inoltre l'importo massimo.

Art. 8 Obbligo d'annuncio

¹ Gli enti erogatori annunciano all'autorità di sorveglianza gli aiuti da loro previsti.

² Comunicano all'autorità di sorveglianza le eventuali modifiche apportate agli aiuti annunciati. Se tali modifiche sono significative, l'autorità di sorveglianza può richiedere un nuovo annuncio.

³ Una modifica è considerata significativa se l'importo dell'aiuto aumenta in modo considerevole oppure se cambia il beneficiario, la natura giuridica o l'obiettivo

dell'aiuto. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina i dettagli.

Art. 9 Deroghe all'obbligo d'annuncio

Non sottostanno all'obbligo di annuncio:

- a. gli aiuti d'esecuzione che un ente erogatore intende concedere sulla base di un regime di aiuti già esaminato dall'autorità di sorveglianza nell'ambito di un parere o, in assenza di un tale parere, in una decisione su ricorso;
- b. gli aiuti d'esecuzione che un ente erogatore intende concedere sulla base di un regime di aiuti esistente;
- c. gli aiuti previsti che soddisfano i requisiti delle seguenti disposizioni:
 1. allegato I sezione C del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo,
 2. allegato I sezione C del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri.

Art. 10 Divieto d'esecuzione

¹ Gli aiuti previsti della Confederazione soggetti all'obbligo d'annuncio non possono essere concessi prima che l'autorità di sorveglianza abbia emanato un parere al riguardo.

² Se il termine di cui all'articolo 22 scade senza che l'autorità di sorveglianza abbia avviato un esame approfondito o emanato un parere, il divieto d'esecuzione è revocato.

Art. 11 Contenuto e forma dell'annuncio

¹ Nel suo annuncio, l'ente erogatore fornisce all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per esaminare l'aiuto previsto.

² Il DEFR disciplina i dettagli sul contenuto e la forma dell'annuncio.

Art. 12 Momento dell'annuncio

L'ente erogatore annuncia l'aiuto previsto non appena le sue caratteristiche principali sono state definite e non si prevedono più modifiche significative. Annuncia gli aiuti previsti sotto forma di atto normativo al più tardi nell'ambito della prima procedura di consultazione, se prevista.

Art. 13 Conferma della completezza dell'annuncio

¹ Se l'annuncio è completo, l'autorità di sorveglianza ne dà conferma all'ente erogatore entro dieci giorni lavorativi.

² Se l'annuncio è incompleto, l'autorità di sorveglianza richiede ulteriori informazioni all'ente erogatore; fissa un congruo termine per la presentazione delle ulteriori informazioni.

Art. 14 Ritiro dell'annuncio

¹ L'ente erogatore può ritirare l'annuncio fino al momento in cui l'autorità di sorveglianza gli comunica il suo parere secondo gli articoli 17 o 19 capoverso 1.

² L'annuncio è anche considerato ritirato se il termine fissato dall'autorità di sorveglianza nella prima richiesta di ulteriori informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 è scaduto infruttuoso.

Sezione 2: Esami

Art. 15 Oggetto degli esami

L'autorità di sorveglianza esamina la liceità degli aiuti annunciati.

Art. 16 Esame semplice

L'autorità di sorveglianza avvia un esame semplice non appena conferma la completezza dell'annuncio o riceve una risposta entro il termine fissato nella prima richiesta di ulteriori informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 2.

Art. 17 Conclusione dell'esame semplice

L'autorità di sorveglianza conclude l'esame semplice con un parere se giudica che l'aiuto annunciato sia lecito o che non si tratti di un aiuto. Comunica all'ente erogatore che il parere viene pubblicato.

Art. 18 Esame approfondito

¹ L'autorità di sorveglianza avvia un esame approfondito se durante l'esame semplice constata che l'aiuto annunciato suscita dubbi circa la sua liceità. Informa l'ente erogatore che la comunicazione di avvio dell'esame approfondito viene pubblicata.

² La comunicazione contiene una sintesi delle principali questioni di fatto e di diritto nonché una valutazione provvisoria dell'aiuto da parte dell'autorità di sorveglianza.

Art. 19 Conclusione dell'esame approfondito

¹ L'autorità di sorveglianza conclude l'esame approfondito con un parere. Comunica all'ente erogatore che il parere viene pubblicato.

² Nel parere indica se giudica che l'aiuto annunciato sia lecito o illecito oppure che non si tratti di un aiuto.

³ Se l'autorità di sorveglianza giudica che l'aiuto sia illecito, nel suo parere può proporre delle modifiche.

Art. 20 Effetto dei pareri dell'autorità di sorveglianza

¹ I pareri dell'autorità di sorveglianza non sono vincolanti.

² Se l'ente erogatore si discosta dal parere nel concedere l'aiuto, ne indica il motivo.

Art. 21 Revoca di un parere

¹ L'autorità di sorveglianza può revocare un parere.

² Nel caso dei pareri di cui all'articolo 17, l'autorità di sorveglianza avvia un esame approfondito prima della revoca.

³ Gli enti erogatori e i beneficiari hanno il diritto di presentare osservazioni scritte prima della revoca, se non hanno già potuto esprimersi nell'ambito dell'esame approfondito di cui al capoverso 2.

Art. 22 Termini

¹ L'autorità di sorveglianza svolge l'esame semplice entro due mesi; il termine inizia a decorrere non appena ha confermato la completezza dell'annuncio o non appena ha ricevuto una risposta entro il termine fissato nella prima richiesta di ulteriori informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 2.

¹ L'autorità di sorveglianza svolge l'esame semplice entro tre mesi; il termine inizia a decorrere non appena ha confermato la completezza dell'annuncio o non appena ha ricevuto una risposta entro il termine fissato nella prima richiesta di ulteriori informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 2.

² L'autorità di sorveglianza svolge l'esame approfondito entro dodici mesi; il termine inizia a decorrere con l'avvio dell'esame.

² L'autorità di sorveglianza svolge l'esame approfondito entro quindici mesi; il termine inizia a decorrere con l'avvio dell'esame.

³ L'autorità di sorveglianza può prolungare i termini d'intesa con l'ente erogatore.

Art. 23 Diritti dei concorrenti

¹ I concorrenti dei beneficiari hanno il diritto di presentare osservazioni scritte dopo l'avvio dell'esame approfondito; l'autorità di sorveglianza fissa un termine a tal fine.

² L'autorità di sorveglianza può invitare i concorrenti a un ulteriore scambio di scritti.

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

Art. 24 Diritti e obblighi degli enti erogatori e dei beneficiari

¹ Gli enti erogatori e i beneficiari sono tenuti a fornire all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per il suo esame e a presentarle i documenti pertinenti.

² Hanno il diritto di presentare osservazioni scritte dopo l'avvio dell'esame approfondito; l'autorità di sorveglianza fissa un termine a tal fine.

² I beneficiari hanno il diritto di presentare osservazioni scritte dopo l'avvio dell'esame approfondito.

² Gli enti erogatori hanno il diritto di presentare osservazioni scritte dopo l'avvio dell'esame semplice e di quello approfondito.

^{2bis} Gli enti erogatori hanno il diritto di essere sentiti dopo l'avvio dell'esame approfondito.

^{2bis} I beneficiari hanno il diritto di presentare osservazioni scritte dopo l'avvio dell'esame approfondito.

³ L'autorità di sorveglianza può invitare gli enti erogatori e i beneficiari a un ulteriore scambio di scritti.

³ L'autorità di sorveglianza può fissare un termine entro il quale presentare le osservazioni di cui ai capoversi 2 e ^{2bis}. Può invitare gli enti erogatori e i beneficiari a un ulteriore scambio di scritti.

³ L'autorità di sorveglianza fissa un termine entro il quale presentare le osservazioni. Può invitare gli enti erogatori e i beneficiari a un ulteriore scambio di scritti.

Sezione 3: Obbligo di comunicazione e procedura di decisione

Art. 25 Obbligo di comunicazione dell'ente erogatore

¹ L'ente erogatore comunica all'autorità di sorveglianza:

- a. la pubblicazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* concessi sotto forma di atto normativo;
- b. gli aiuti *ad hoc* che non sono concessi sotto forma di atto normativo;
- c. gli aiuti d'esecuzione concessi sulla base di un regime di aiuti che:
 1. non è ancora stato esaminato,
 2. è stato giudicato illecito in una decisione su ricorso passata in giudicato, o
 3. in assenza di una decisione su ricorso passata in giudicato, è stato giudicato illecito in un parere dell'autorità di sorveglianza;
- d. gli aiuti d'esecuzione concessi sulla base di un regime di aiuti esistente che:
 1. è stato giudicato illecito in una decisione su ricorso passata in giudicato, o

2. in assenza di una decisione su ricorso passata in giudicato, è stato giudicato illecito in un parere dell'autorità di sorveglianza secondo l'articolo 48 capoverso 3.

² Nel caso degli aiuti sotto forma di decisione, la comunicazione avviene con la notifica della decisione.

³ Gli aiuti sotto forma di contratto di diritto pubblico sono comunicati prima che inizi l'adempimento del contratto. L'ente erogatore che notifica all'autorità di sorveglianza una proposta secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge del 5 ottobre 1990⁵⁷ sui sussidi (LSu) adempie il suo obbligo di comunicazione.

Art. 26 Deroche all'obbligo di comunicazione

Non sottostanno all'obbligo di comunicazione:

- a. gli aiuti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale;
- b. gli aiuti che soddisfano i requisiti delle disposizioni seguenti:
 1. allegato I sezione C del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo,
 2. allegato I sezione C del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri.

Art. 27 Procedura di decisione

¹ Se giudica che un aiuto sotto forma di contratto di diritto pubblico sia illecito, entro 30 giorni dalla comunicazione l'autorità di sorveglianza esorta l'ente erogatore a recedere da tale contratto, a denunciarlo o ad adeguarlo nonché a esigere la restituzione dell'aiuto.

² Se giudica che una proposta secondo l'articolo 19 capoverso 2 LSu⁵⁸ sia illecita, entro 30 giorni dalla notifica della proposta chiede una decisione impugnabile ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LSu.

³ Se giudica che un aiuto sotto forma di atto materiale sia illecito, entro 30 giorni dalla comunicazione esorta l'ente erogatore a omettere, cessare o revocare le azioni corrispondenti nonché a esigere la restituzione dell'aiuto.

⁴ Se l'ente erogatore non dà seguito a un'esortazione, statuisce mediante decisione.

⁵ Il presente articolo non si applica agli aiuti concessi dall'Assemblea federale o dal Consiglio federale.

⁵⁷ RS 616.1

⁵⁸ RS 616.1

Capitolo 4: **Procedure speciali in caso di violazione dell'obbligo d'annuncio o di comunicazione**

Sezione 1: Principi

Art. 28 Avvio di procedure speciali

L'autorità di sorveglianza avvia d'ufficio una procedura speciale se riscontra una violazione dell'obbligo d'annuncio o di comunicazione.

Art. 29 Diritto di denuncia

Chiunque ha il diritto di denunciare all'autorità di sorveglianza una violazione delle disposizioni della presente legge e delle disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali.

Sezione 2: **Annuncio a posteriori ed esame nel quadro di una procedura speciale**

Art. 30 Annuncio a posteriori

Se un aiuto non comunicato suscita dubbi circa la sua liceità, entro 30 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, l'autorità di sorveglianza può richiedere l'annuncio a posteriori di tutte le informazioni necessarie per un esame nel quadro della procedura speciale.

Art. 31 Esame nel quadro di una procedura speciale

¹ All'esame nel quadro di una procedura speciale si applicano per analogia l'articolo 13 e il capitolo 3 sezione 2.

² L'autorità di sorveglianza conclude l'esame con un parere.

³ Per gli aiuti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale l'autorità di sorveglianza non avvia una procedura secondo il capitolo 4 sezione 3.

Sezione 3: **Procedura per l'eliminazione di aiuti illeciti e per la loro restituzione**

Art. 32 Procedura in caso di aiuti individuali giudicati illeciti

¹ Se nel suo parere di cui all'articolo 31 capoverso 2 l'autorità di sorveglianza giudica illecito un aiuto individuale, esorta l'ente erogatore:

- a. nel caso di un aiuto sotto forma di decisione: a revocare la decisione entro un congruo termine;

- b. nel caso di un aiuto sotto forma di contratto di diritto pubblico: a recedere dal contratto di diritto pubblico, a denunciarlo o ad adeguarlo entro un congruo termine;
- c. nel caso di un aiuto sotto forma di atto materiale: a omettere, cessare o revocare le azioni corrispondenti entro un congruo termine.

² L'autorità di sorveglianza esorta l'ente erogatore a esigere la restituzione dell'aiuto.

³ Se l'ente erogatore non dà seguito a un'esortazione, statuisce mediante decisione.

Art. 33 Procedura in caso di aiuti *ad hoc* sotto forma di atto normativo giudicati illeciti

¹ Se nel suo parere di cui all'articolo 31 capoverso 2 l'autorità di sorveglianza giudica che un aiuto *ad hoc* sotto forma di atto normativo sia illecito, esorta l'ente erogatore a esigerne la restituzione entro un congruo termine.

² Se l'ente erogatore non dà seguito a un'esortazione, statuisce in forma adeguata.

Art. 34 Procedura in caso regimi di aiuti giudicati illeciti

¹ Se nel suo parere di cui all'articolo 31 capoverso 2 l'autorità di sorveglianza giudica che un regime di aiuti sia illecito, l'ente erogatore che lo ha emanato richiama l'attenzione di tutti gli enti erogatori abilitati a concedere aiuti d'esecuzione in base ad esso sul parere e sull'obbligo di comunicazione per tali aiuti d'esecuzione.

² L'autorità di sorveglianza procede secondo l'articolo 32 contro gli aiuti d'esecuzione già concessi in base a un regime di aiuti giudicato illecito.

Sezione 4: Ricorso diretto senza annuncio a posteriori

Art. 35 Obbligo di ricorso in caso di aiuti comunicati prima che l'autorità di sorveglianza abbia emanato un parere

Se un aiuto comunicato che non è stato annunciato o che è concesso prima che l'autorità di sorveglianza abbia emanato un parere suscita dubbi circa la sua liceità, l'autorità di sorveglianza interpone ricorso o procede secondo l'articolo 27.

Art. 36 Ricorso in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione

Se un aiuto non comunicato suscita dubbi circa la sua liceità, l'autorità di sorveglianza può interporre ricorso entro il termine di ricorso oppure procedere secondo l'articolo 27 entro 30 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'aiuto, senza prima richiedere un annuncio a posteriori.

Capitolo 5: Procedura di ricorso

Art. 37 Legittimazione al ricorso dell'autorità di sorveglianza

¹ L'autorità di sorveglianza può interporre ricorso contro:

- a. gli aiuti individuali sotto forma di decisione;
- b. le decisioni che riguardano gli aiuti individuali sotto forma di contratto di diritto pubblico o atto materiale;
- c. i regimi di aiuti e gli aiuti *ad hoc* sotto forma di atto normativo.

² Non può interporre ricorso contro gli aiuti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale né contro disposizioni della Costituzione federale.

Art. 38 Obbligo di ricorso dell'autorità di sorveglianza

¹ L'autorità di sorveglianza interpone ricorso contro gli aiuti che giudica illeciti. Chiede all'autorità di ricorso di revocare l'aiuto e di obbligare l'ente erogatore a chiederne la restituzione.

² L'autorità di sorveglianza interpone ricorso contro gli aiuti d'esecuzione concessi da enti erogatori diversi dall'Assemblea federale o dal Consiglio federale sulla base di regimi di aiuti giudicati illeciti emanati da questi ultimi.

³ L'obbligo di ricorso decade non appena un tribunale si è pronunciato sull'aiuto o se il diritto dell'ente erogatore alla restituzione dell'aiuto è caduto in prescrizione.

Art. 39 Termine di ricorso

L'autorità di sorveglianza interpone ricorso entro 30 giorni dalla notifica della decisione o dalla pubblicazione determinante dell'atto normativo secondo il diritto applicabile.

Art. 40 Effetto sospensivo ed efficacia

¹ Il ricorso dell'autorità di sorveglianza ha effetto sospensivo.

² Gli aiuti sotto forma di decisioni o atti normativi acquistano efficacia soltanto nel momento in cui:

- a. il termine di ricorso di cui all'articolo 39 è scaduto infruttuoso;
- b. la decisione su ricorso è passata in giudicato; o
- c. al ricorso dell'autorità di sorveglianza è stato tolto l'effetto sospensivo.

Art. 41 Diritto procedurale applicabile

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, la procedura di ricorso è retta:

- a. dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale per quanto riguarda le decisioni e gli atti normativi della Confederazione;

- b. dal diritto cantonale applicabile per quanto riguarda le decisioni e gli atti normativi dei Cantoni.

Capitolo 6: Restituzione

Art. 42 Modalità di restituzione

¹ Gli aiuti illeciti sono restituiti con gli interessi. Gli interessi sono dovuti dal momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla sua effettiva restituzione.

Minoranza:

¹ *Stralciare*

² Il DEFR determina il tasso d'interesse in base al volume e alla frequenza delle transazioni interbancarie.

Minoranza:

² *Stralciare*

³ I tassi d'interesse cantionali e il tasso d'interesse secondo l'articolo 30 capoverso 3 LSu⁵⁹ sono fatti salvi, se più elevati.

Minoranza:

³ **Gli aiuti ritenuti illeciti sono restituiti in ogni caso senza interessi.**

Art. 43 Prescrizione del diritto alla restituzione di aiuti individuali illeciti

¹ Il diritto dell'ente erogatore alla restituzione degli aiuti individuali illeciti si prescrive in dieci anni dalla loro concessione. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione cantionali più lunghi.

¹ **Il diritto dell'ente erogatore alla restituzione degli aiuti individuali illeciti si prescrive in dieci anni dalla loro concessione.**

² Una volta intervenuta la prescrizione, l'autorità di sorveglianza non avvia più procedure speciali contro aiuti individuali.

Art. 44 Interruzione della prescrizione

¹ La prescrizione è interrotta dall'avvio di un esame approfondito nel quadro di una procedura speciale e da un ricorso interposto dall'autorità di sorveglianza.

² Con l'interruzione comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Se la prescrizione è interrotta da un ricorso, un nuovo termine comincia a decorrere quando la procedura di ricorso si conclude con una decisione passata in giudicato.

⁵⁹ RS 616.1

Capitolo 7: Esame costante dei regimi di aiuti esistenti

Art. 45 Regimi di aiuti esistenti

¹ Sono considerati regimi di aiuti esistenti:

- a. i regimi di aiuti giudicati leciti in una decisione su ricorso passata in giudicato o, se non è stato interposto ricorso, in un parere dell'autorità di sorveglianza: dopo la loro entrata in vigore;
- b. i regimi di aiuti non comunicati: dieci anni dopo la loro entrata in vigore;
- c. le disposizioni di atti normativi che non costituivano un regime di aiuti al momento della loro entrata in vigore, ma che lo sono diventate a seguito di cambiamenti delle circostanze obiettive o delle disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali;
- d. i regimi di aiuti emanati prima dell'entrata in vigore o entro cinque anni dall'entrata in vigore del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul traffico aereo e del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri.

² L'autorità di sorveglianza non avvia procedure speciali contro i regimi di aiuti esistenti.

Art. 46 Modifica dei regimi di aiuti esistenti

Le modifiche significative apportate a un regime di aiuti esistente devono essere annunciate secondo l'articolo 8 e comunicate secondo l'articolo 25.

Art. 47 Esame costante

L'autorità di sorveglianza esamina costantemente la liceità dei regimi di aiuti esistenti. A tal fine può richiedere informazioni secondo l'articolo 24 capoverso 1.

Art. 48 Esame dei regimi di aiuti esistenti

¹ Se nell'ambito dell'esame costante l'autorità di sorveglianza riscontra un regime di aiuti esistente che suscita dubbi circa la sua liceità, ne informa l'ente erogatore che lo ha emanato. Gli propone modifiche oppure la revoca del regime di aiuti.

² L'ente erogatore informa l'autorità di sorveglianza delle modifiche apportate o della revoca del regime di aiuti.

³ Se, dopo tali modifiche, il regime di aiuti continua a suscitare dubbi circa la sua liceità o se l'ente erogatore rifiuta di apportare le modifiche o di revocare il regime di aiuti, l'autorità di sorveglianza avvia un esame approfondito. Conclude l'esame con un parere.

⁴ Gli articoli 18–24 si applicano per analogia.

Art. 49 Procedura in caso regimi di aiuti esistenti giudicati illeciti

¹ Se nel suo parere di cui all'articolo 48 capoverso 3 l'autorità di sorveglianza giudica che un regime di aiuti esistente sia illecito, interpone ricorso contro gli aiuti d'esecuzione concessi in base ad esso dopo la pubblicazione del suo parere.

² L'ente erogatore che ha emanato il regime di aiuti esistente richiama l'attenzione di tutti gli enti erogatori che possono concedere aiuti d'esecuzione in base ad esso sul parere e sul loro obbligo di comunicazione per tali aiuti.

Capitolo 8: Trasparenza

Art. 50 Obbligo degli enti erogatori di riferire e notificare

¹ Gli enti erogatori riferiscono all'autorità di sorveglianza:

- a. le loro decisioni in materia di aiuti di Stato: entro 30 giorni dal passaggio in giudicato;
- b. i regimi di aiuti e gli aiuti *ad hoc* da loro emanati sotto forma di atto normativo: entro 30 giorni dall'entrata in vigore;
- c. gli aiuti da loro concessi sotto forma di contratti di diritto pubblico: entro 30 giorni dalla conclusione del contratto;
- d. gli aiuti da loro concessi sotto forma di atto materiale: in forma adeguata entro 30 giorni dalla concessione.

² Notificano all'autorità di sorveglianza tutte le sentenze che riguardano i loro aiuti, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato.

³ Prima della trasmissione all'autorità di sorveglianza, rendono irrinconoscibili i segreti d'affari.

⁴ Il DEFR disciplina i dettagli dell'obbligo di riferire.

Art. 51 Pubblicazione

¹ L'autorità di sorveglianza pubblica le informazioni sugli aiuti e sulle relative procedure.

² Pubblica in particolare:

- a. i pareri di cui agli articoli 17, 19 capoverso 1, 31 capoverso 2 e 48 capoverso 3;
- b. le comunicazioni sull'avvio dell'esame approfondito di cui all'articolo 18;
- c. le revoche di pareri secondo l'articolo 21 capoverso 1;
- d. le informazioni sui ricorsi interposti secondo l'articolo 38 capoversi 1 e 2;
- e. gli esiti di un esame costante secondo l'articolo 47 se sono esaminati insieme diversi regimi di aiuti esistenti in un settore economico;

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

- f. le proposte di modifica di regimi di aiuti esistenti secondo l'articolo 48 capoverso 1;
- g. le informazioni di cui all'articolo 50 capoverso 1;
- h. le sentenze di cui all'articolo 50 capoverso 2;
- i. le proprie direttive e comunicazioni.

³ Prima della pubblicazione, l'autorità di sorveglianza rende irriconoscibili i segreti d'affari contenuti nei documenti e nelle informazioni di cui al capoverso 2, lettere a–f.

⁴ Il DEFR disciplina i dettagli riguardanti la forma e i contenuti dei documenti e delle informazioni da pubblicare.

CET e CPE:

Art. 51a Obbligo d'informare

¹ L'autorità di sorveglianza informa il pubblico in merito alle proprie attività.

² La Commissione degli aiuti di Stato presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto d'attività.

Capitolo 9: Disposizioni procedurali generali

Art. 52 Accertamento dei fatti

L'autorità di sorveglianza accerta i fatti d'ufficio. Si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

- a. documenti;
- b. informazioni degli enti erogatori e dei beneficiari;
- c. informazioni di terzi;
- d. perizie.

Art. 53 Calcolo dei termini

Per il calcolo dei termini si applicano per analogia gli articoli 20–22 e 23–24 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁰ sulla procedura amministrativa (PA), ad eccezione dei termini di ricorso.

Art. 54 Comunicazione elettronica e gestione degli atti

¹ La legge federale del 20 dicembre 2024⁶¹ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG), ad eccezione delle sezioni 2 (Enti responsabili delle piattaforme) e 7 (Digitalizzazione e restituzione di documenti fisici), è applicabile alle procedure secondo la presente legge, salvo altrimenti disposto da quest'ultima.

² L'autorità di sorveglianza gestisce tutti gli atti in forma elettronica e li trasmette tramite la piattaforma di cui all'articolo 6a capoverso 2 PA⁶². Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

³ Nel quadro degli esami previsti dalla presente legge lo scambio di documenti con l'autorità di sorveglianza deve avvenire tramite la piattaforma di cui all'articolo 6a capoverso 2 PA. Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

⁴ Per chiunque sia tenuto a utilizzare la piattaforma, ma presenta documenti cartacei, l'autorità di vigilanza fissa un congruo termine per presentare tali documenti in forma elettronica, avvertendolo che in caso contrario la presentazione dei documenti sarà considerata non avvenuta.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 55 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 56 Disposizioni transitorie

¹ L'autorità di sorveglianza non avvia né una procedura ordinaria né una procedura speciale e non interpone ricorso contro gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore o entro cinque anni dall'entrata in vigore del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo e del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri. Gli aiuti concessi in questo periodo non devono essere annunciati né comunicati.

² Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorità di sorveglianza elabora una panoramica dei regimi di aiuti esistenti di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera d. Valuta se sono leciti.

³ L'autorità di sorveglianza può procedere secondo gli articoli 48 e 49 contro i regimi di aiuti esistenti di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera d solo dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 2.

⁶¹ RS 172.023

⁶² RS 172.021; RU 2025 538

Allegato relativo alla LSAS
(Art. 2 / Allegato 1)

Allegato
(art. 55)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁶³ sul Tribunale federale

Art. 82 lett. b^{bis}

Il Tribunale federale giudica i ricorsi:

- b^{bis}. contro gli atti normativi della Confederazione che prevedono regimi di aiuti o aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f della legge del ...⁶⁴ sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSAS), ad eccezione della Costituzione federale e delle leggi federali;

Art. 83 lett. k ed m

Il ricorso è inammissibile contro:

- k. le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto, salvo per quanto riguarda la loro compatibilità con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera g LSAS⁶⁵;
- m. le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione il ricorso è ammissibile:
 1. contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
 2. per quanto riguarda la compatibilità delle decisioni con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera g LSAS;

Art. 87, rubrica

Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi cantionali

⁶³ RS 173.110

⁶⁴ RS ...

⁶⁵ RS ...

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 98a Motivi di ricorso in caso di ricorsi contro atti normativi nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato

¹ In caso di ricorso contro un atto normativo della Confederazione che prevede un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSAS⁶⁶, può essere fatta valere la violazione del diritto federale sovraordinato e del diritto internazionale.

² In caso di ricorso contro un'ordinanza dell'Assemblea federale o del Consiglio federale che prevede un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSAS, può essere fatta valere solamente l'incompatibilità dell'aiuto con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera g LSAS.

Art. 103 cpv. 2 lett. e

² Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:

- e. nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato, se l'autorità di sorveglianza ha interposto ricorso conformemente alla LSAS⁶⁷.

2. Legge del 17 giugno 2005⁶⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 31a Oggetti di ricorso nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato

Nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato, il Tribunale amministrativo federale giudica anche i ricorsi contro:

- a. gli atti normativi della Confederazione che prevedono regimi di aiuti o aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f della legge del ...⁶⁹ sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSAS), ad eccezione della Costituzione federale e delle leggi federali;
- b. i singoli atti dell'Assemblea federale attraverso i quali quest'ultima concede aiuti di Stato ai sensi della LSAS.

Art. 33 cpv. 1 lett. b n. 11 e cpv. 2

¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 - 11. gli aiuti di Stato ai sensi della LSAS⁷⁰;

⁶⁶ RS ...

⁶⁷ RS ...

⁶⁸ RS **173.32**

⁶⁹ RS ...

⁷⁰ RS ...

² Il ricorso è inoltre ammissibile contro:

- a. gli atti normativi che prevedono regimi di aiuti o aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSAS delle autorità inferiori di cui al capoverso 1;
- b. i singoli atti dell'Assemblea federale attraverso i quali quest'ultima concede aiuti di Stato ai sensi della LSAS e le ordinanze dell'Assemblea federale che prevedono regimi di aiuti o aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSAS.

Art. 37 cpv. 2

² Nelle procedure di ricorso contro singoli atti dell'Assemblea federale attraverso i quali quest'ultima concede aiuti ai sensi della LSAS⁷¹ si applicano per analogia le disposizioni relative alle decisioni.

Art. 37a Diritto di ricorso in caso di ricorsi contro atti normativi nel campo
della sorveglianza degli aiuti di Stato

¹ Ha diritto di ricorrere contro atti normativi della Confederazione che prevedono un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSAS⁷² chi è particolarmente toccato dall'atto normativo impugnato e ha un interesse degno di protezione all'annullamento dello stesso.

² Hanno inoltre diritto di ricorrere le persone, organizzazioni e autorità a cui un'altra legge federale conferisce questo diritto.

Art. 37b Motivi di ricorso in caso di ricorsi contro atti normativi nel campo
della sorveglianza degli aiuti di Stato

¹ In caso di ricorso contro un atto normativo della Confederazione che prevede un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSAS⁷³, può essere fatta valere la violazione del diritto federale sovraordinato e del diritto internazionale.

² In caso di ricorso contro un'ordinanza dell'Assemblea federale o del Consiglio federale che prevede un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSAS, può essere invocata solamente l'incompatibilità dell'aiuto con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera g LSAS.

⁷¹ RS ...

⁷² RS ...

⁷³ RS ...

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Art. 37c Termine di ricorso in caso di ricorsi contro atti normativi nel campo
della sorveglianza degli aiuti di Stato

I ricorsi contro gli atti normativi della Confederazione che prevedono un regime di
aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell’articolo 2 lettere c ed f LSAS⁷⁴ devono essere pre-
sentati entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto normativo.

3. Legge del 6 ottobre 1995⁷⁵ sui cartelli

Art. 18 cpv. 2, primo periodo

² La Commissione è composta di 11 a 15 membri e di due membri della Camera pre-
posta agli aiuti di Stato di cui all’articolo 3 della legge del ...⁷⁶ sulla sorveglianza
degli aiuti di Stato che non fanno parte della presidenza della Commissione (art. 3
cap. 2 della legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato). ...

CET e CPE:

² *Stralciare*

CET e CPE:

Art. 20 cpv. 1

¹ La Commissione emana un regolamento interno che disciplina in particolare i detta-
gli organizzativi, segnatamente le competenze della presidenza, delle singole camere
e del plenum. Consulta previamente la Commissione degli aiuti di Stato in merito alle
disposizioni inerenti alla segreteria.

4. Legge federale del 21 dicembre 1948⁷⁷ sulla navigazione aerea

Art. 103

Abrogato

⁷⁴ RS ...

⁷⁵ RS **251**

⁷⁶ RS ...

⁷⁷ RS **748.0**

5. Legge federale del 20 dicembre 1985⁷⁸ sulla sorveglianza dei prezzi

Art. 5 cpv. 2, secondo periodo

² ... Partecipa alle sedute di detta commissione con voto consultivo, ad eccezione di quelle della Camera preposta agli aiuti di Stato di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge del ...⁷⁹ sugli aiuti di Stato.

² *Stralciare*

⁷⁸ RS **942.20**

⁷⁹ RS ...

Allegato 2
(art. 2)

Proposte della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 17.8.2026

Legge federale sulla cooperazione amministrativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (LCQP)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 117a capoverso 2 lettera a
della Costituzione federale⁸⁰;
in esecuzione dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁸¹
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC);
in esecuzione dell'allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 1960⁸²
istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELE);
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026⁸³,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina la cooperazione amministrativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e l'utilizzo da parte della Svizzera delle seguenti aree del sistema d'informazione del mercato interno dell'Unione europea (*Internal Market Information System, IMI*):

- a. lo scambio di informazioni tra autorità;
- b. la tessera professionale europea (*European Professional Card, EPC*);
- c. il meccanismo di allerta.

⁸⁰ RS 101

⁸¹ RS 0.142.112.681

⁸² RS 0.632.31

⁸³ FF 2026 ...

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

² La legge disciplina inoltre la prova delle qualifiche professionali attraverso il certificato EPC.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alla cooperazione amministrativa e all'utilizzo dell'IMI nell'ambito:

- a. dell'allegato III dell'ALC;
- b. dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

² La legge si applica agli organismi della Confederazione e dei Cantoni, inclusi gli organi intercantionali e i terzi incaricati, competenti per:

- a. il riconoscimento di qualifiche professionali estere;
- b. l'ammissione all'esercizio della professione, la restrizione o il divieto del suo esercizio;
- c. la regolamentazione di una formazione;
- d. le attività di coordinamento nell'ambito dell'esecuzione dell'allegato III dell'ALC;
- e. le attività di coordinamento nell'ambito dell'esecuzione dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS;
- f. il rilascio di decisioni che limitano o vietano l'esercizio di una professione o che accertano la contraffazione o la falsificazione di prove delle qualifiche professionali.

Art. 3 Professioni regolamentate

¹ Sono considerate regolamentate le professioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera a della direttiva 2005/36/CE⁸⁴ il cui esercizio è subordinato, in forza del diritto federale, intercantonale, cantonale o comunale, al possesso di determinate qualifiche professionali.

² Gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b trasmettono alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), prima dell'avvio della procedura di consultazione secondo il diritto federale, intercantonale, cantonale o comunale, i risultati del «test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni» conformemente alla direttiva (UE)

⁸⁴ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.09.2005, pag. 22; modificata da ultimo dalla decisione delegata (UE) 2024/1395, GU L, 2024/1395, 31.5.2024, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALC (RS 0.142.112.681) e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).

2018/958⁸⁵. La SEFRI inserisce nel sistema IMI i dati relativi ai test della proporzionalità e alle nuove regolamentazioni non appena entrano in vigore.

³ L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 5 capoverso 2 informa la SEFRI almeno una volta all'anno in merito alle modifiche apportate alle regolamentazioni delle professioni a livello cantonale e comunale.

Sezione 2: Coordinamento e cooperazione

Art. 4 Coordinamento IMI

¹ La SEFRI svolge la funzione di coordinatore IMI in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha accesso alle aree secondo l'articolo 1 capoverso 1.

² Registra nel sistema IMI gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e rilascia loro, per l'adempimento dei loro compiti, le autorizzazioni di accesso per le rispettive aree.

³ Effettua nell'IMI le notifiche necessarie all'adeguamento dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE⁸⁶.

⁴ Il Consiglio federale designa il servizio incaricato di assumere la funzione di coordinatore nazionale per l'IMI.

Art. 5 Cooperazione amministrativa

¹ La cooperazione amministrativa degli organismi di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–e con le autorità estere interessate avviene attraverso l'IMI nelle rispettive aree secondo l'articolo 1 capoverso 1. I termini fissati nell'IMI sono vincolanti.

² Ogni Cantone designa un organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera d ed e per la collaborazione con la Confederazione. Lo comunica alla SEFRI.

⁸⁵ Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALC (RS 0.142.112.681) e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).

⁸⁶ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 1.

Sezione 3: Scambio di informazioni tra le autorità

Art. 6

¹ La SEFRI accorda agli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–e l'accesso all'area IMI per lo scambio di informazioni tra le autorità, se ciò è necessario ai fini di un'attività operativa efficiente.

² Se agli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–e non è stato accordato l'accesso alla rispettiva area IMI per lo scambio di informazioni tra le autorità, tale scambio avviene tramite la SEFRI. Gli organismi competenti le trasmettono senza indugio tutte le informazioni necessarie; gli organismi di coordinamento cantonali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere d ed e la coadiuvano in questo compito.

Sezione 4: Tessera professionale europea

Art. 7 Accesso all'area IMI per l'EPC

Per le professioni regolamentate per le quali è disponibile un'EPC, la SEFRI accorda agli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–c l'accesso all'area IMI per l'EPC.

Art. 8 Trattamento delle domande di riconoscimento di diplomi svizzeri nell'ambito di una procedura EPC

L'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c tratta le domande di riconoscimento di diplomi svizzeri mediante l'IMI, nell'ambito di una procedura EPC, conformemente agli atti giuridici applicabili alla Svizzera secondo l'allegato III dell'ALC e l'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

Art. 9 Trattamento delle domande di riconoscimento di diplomi esteri nell'ambito di una procedura EPC

Se la professione è regolamentata in Svizzera, l'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a o b tratta le domande di riconoscimento di diplomi esteri mediante l'IMI, nell'ambito di una procedura EPC, conformemente agli atti giuridici applicabili alla Svizzera secondo l'allegato III dell'ALC e l'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

Art. 10 Prova delle qualifiche professionali tramite certificato EPC

¹ Un certificato EPC a scopo di residenza ha lo stesso effetto del riconoscimento formale di una qualifica professionale da parte dell'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a.

² Un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi è considerato una prova delle qualifiche professionali. Per la durata della sua validità sostituisce la dichiarazione

alla SEFRI secondo la legge federale del 14 dicembre 2012⁸⁷ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Art. 11 Ammissione all'esercizio della professione su presentazione di un certificato EPC

L'ammissione all'esercizio della professione su presentazione di un certificato EPC compete all'organismo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b.

Sezione 5: Meccanismo di allerta

Art. 12 Accesso all'area IMI per il meccanismo di allerta

¹ La SEFRI accorda d'ufficio agli organismi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b l'accesso all'area IMI per il meccanismo di allerta relativo ai divieti o alle restrizioni dell'esercizio delle professioni regolamentate nel settore sanitario o dell'educazione dei minori, incluse la custodia dei bambini in strutture predisposte e la cura della prima infanzia.

² Essa accorda agli organismi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a l'accesso all'area IMI per il meccanismo d'allerta relativo alle allerte in entrata di prove contraffatte o falsificate delle qualifiche professionali.

Art. 13 Allerta in caso di divieto o restrizione dell'esercizio di una professione regolamentata

¹ Se a un professionista è vietato o limitato l'esercizio di una professione regolamentata nel settore sanitario o dell'educazione dei minori, incluse la custodia dei bambini in strutture predisposte e la cura della prima infanzia, l'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b inserisce un'allerta nell'IMI conformemente agli atti giuridici applicabili alla Svizzera secondo l'allegato III dell'ALC e l'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS. L'organismo cancella l'allerta non appena il divieto o la restrizione sono stati revocati.

² Gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b esaminano le allerte in entrata nell'IMI e decidono se un divieto o una restrizione sono giustificati anche in Svizzera.

³ Se un'autorità penale vieta integralmente o parzialmente a un professionista l'esercizio di una professione regolamentata in applicazione dell'articolo 67 del Codice penale svizzero (CP)⁸⁸, ne informa senza indugio l'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b e la SEFRI.

⁸⁷ RS 935.01

⁸⁸ RS 311.0

⁴ Se un organo intercantonale o un terzo è incaricato di inserire l'allerta nell'IMI ai sensi del capoverso 1, l'autorità penale gli comunica la sua decisione secondo il capoverso 3.

Art. 14 Allerta in caso di contraffazione o falsificazione di prove
di qualifiche professionali

¹ Se nell'ambito di una procedura di riconoscimento di qualifiche professionali un'autorità penale di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f accerta una contraffazione o una falsificazione delle prove ai sensi degli articoli 251–255 CP⁸⁹, quest'ultima comunica all'organismo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a che ha sporto denuncia e alla SEFRI, senza indugio, gratuitamente e in forma integrale, la sentenza di condanna o il decreto di accusa.

² La SEFRI inserisce un'allerta nell'IMI.

Sezione 6: Scambio di dati

Art. 15 Scambio di dati personali

¹ I seguenti organismi sono autorizzati a scambiarsi i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, nelle aree di cui all'articolo 1 capoverso 1:

- a. gli organismi di cui all'articolo 2 capoverso 2;
- b. gli organismi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–e e le rispettive autorità estere.

² Sono autorizzati a trattare i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione relativi a reati o condanne penali, comprese le informazioni sulle misure disciplinari o sulle sanzioni amministrative o penali, nonché altre informazioni atte a comprovare l'affidabilità di una persona.

³ In applicazione dell'allegato III dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS, sono autorizzati a trattare i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, sulla base delle seguenti disposizioni:

- a. nell'area dello scambio di informazioni tra autorità: articolo 7 e allegato VII della direttiva 2005/36/CE⁹⁰;
- b. nell'area dell'EPC: articolo 4^{sexies} della direttiva 2005/36/CE nonché articoli 4 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983⁹¹;

⁸⁹ RS 311.0

⁹⁰ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 1.

⁹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

- c. nell'area del meccanismo di allerta: articolo 56^{bis} della direttiva 2005/36/CE e articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983.

Art. 16 Accesso ai dati personali nell'IMI

L'accesso è limitato ai dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione di cui all'articolo 15, di cui gli organismi competenti necessitano per adempiere ai compiti per i quali è stato loro accordato l'accesso secondo gli articoli 6, 7 e 12.

Art. 17 Informazione su un'allerta

L'organismo che inserisce un'allerta nell'IMI conformemente agli articoli 13 capoverso 1 o 14 capoverso 2 ne informa per scritto la persona interessata.

Art. 18 Diritto d'accesso e di rettifica

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 25 della legge federale del 25 settembre 2020⁹² sulla protezione dei dati (LPD) e di rettifica ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 lettera a LPD vanno indirizzate alla SEFRI.

² I ricorsi sono disciplinati dall'articolo 41 LPD; vanno indirizzati alla SEFRI.

Sezione 7: Vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 19

¹ Le autorità cantonali competenti per la protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e assicurano una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali.

² Nell'esercizio delle sue funzioni l'IFPDT collabora con il Garante europeo della protezione dei dati, di cui è l'interlocutore nazionale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALC (RS 0.142.112.681) e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).

⁹² RS 235.1

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Accordi internazionali

¹ Nell'ambito di applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.

² Nel quadro dell'allegato III dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS, può approvare l'utilizzo di ulteriori aree IMI o di ulteriori funzioni di aree IMI già utilizzate ai sensi dell'articolo 1.

Art. 21 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Allegato relativo alla LCQP
(art. 2/ Allegato 2)

Allegato
(art. 21)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 giugno 2006⁹³ sulle professioni mediche

Art. 15 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il riconoscimento di un diploma estero di cui al capoverso 1 può avvenire su richiesta del suo titolare nel sistema d'informazione del mercato interno dell'Unione europea (*International Market Information System*, IMI) sotto forma di certificato relativo alla tessera professionale europea (*European Professional Card*, EPC) a scopo di residenza.

Art. 35 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁹⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 1960⁹⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione medica universitaria in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono presentare una dichiarazione seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012⁹⁶ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). L'autorità cantonale competente iscrive la dichiarazione nel registro.

^{1bis} Un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi è considerato una prova delle qualifiche professionali e sostituisce l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali ai sensi della LDPS. I titolari di un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi devono richiedere l'iscrizione nel registro all'autorità cantonale competente. L'autorità cantonale competente chiede alla Commissione delle professioni mediche di scrivere i dati dei titolari. In seguito all'iscrizione di questi dati, l'autorità cantonale competente inserisce i dettagli relativi alla prestazione di servizi.

⁹³ RS 811.11

⁹⁴ RS 0.142.112.681

⁹⁵ RS 0.632.31

⁹⁶ RS 935.01

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Art. 50 cpv. 1 lett. d^{bis}–d^{quater} e 3

¹ La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze:

d^{bis}. in quanto organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c della legge federale del ...⁹⁷ sulla cooperazione amministrativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (LCQP), esaminare le domande EPC conformemente agli articoli 8 e 9 LCPQ e inserire i dati nel registro;

d^{ter}. *Ex lett. d^{bis}*

d^{quater}. *Ex lett. d^{ter}*

³ La cooperazione amministrativa, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, con Stati dell'Unione europea e dell'AELS avviene attraverso il sistema IMI in conformità con la LCQP.

2. Legge del 30 settembre 2016⁹⁸ sulle professioni sanitarie

Art. 10 cpv. 1^{bis} e 5

^{1bis} Il riconoscimento di un diploma estero di cui al capoverso 1 può avvenire su richiesta del suo titolare nel sistema d'informazione del mercato interno dell'Unione europea (*International Market Information System*, IMI) sotto forma di certificato relativo alla tessera professionale europea (*European Professional Card*, EPC) a scopo di residenza.

⁵ La cooperazione amministrativa, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, con Stati dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) avviene attraverso il sistema IMI, in conformità con la legge federale del ...⁹⁹ sulla cooperazione amministrativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 15 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁰⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁰¹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono presentare una dichiarazione seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012¹⁰² sull'ob-

⁹⁷ RS ...

⁹⁸ RS **811.21**

⁹⁹ RS ...

¹⁰⁰ RS **0.142.112.681**

¹⁰¹ RS **0.632.31**

¹⁰² RS **935.01**

bligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). L'autorità cantonale competente iscrive la dichiarazione nel registro.

^{1bis} Un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi è considerato una prova delle qualifiche professionali e sostituisce l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali ai sensi della LDPS. I titolari di un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi devono richiedere l'iscrizione nel registro all'autorità cantonale competente. L'autorità cantonale competente chiede alla Croce Rossa Svizzera di iscrivere i dati dei titolari. In seguito all'iscrizione di questi dati, l'autorità cantonale competente inserisce i dettagli relativi alla prestazione di servizi.

3. Legge federale del 14 dicembre 2012¹⁰³ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Un certificato relativo alla tessera professionale europea (*European Professional Card*, EPC) ai fini della prestazione di servizi è considerato una prova delle qualifiche professionali e sostituisce la dichiarazione alla SEFRI. Deve essere presentato all'autorità competente per l'esercizio della professione prima di avviare l'attività professionale.

4. Legge del 18 marzo 2011¹⁰⁴ sulle professioni psicologiche

Art. 37 cpv. 4

⁴ La cooperazione amministrativa, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, con Stati dell'Unione europea e dell'AELS avviene attraverso il sistema d'informazione del mercato interno dell'Unione europea (*Internal Market Information System*, IMI) in conformità con la legge federale del ...¹⁰⁵ sulla cooperazione amministrativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

¹⁰³ RS 935.01

¹⁰⁴ RS 935.81

¹⁰⁵ RS ...

Allegato 3
(art. 2)

Proposte della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati del 14.8.2026

Legge federale sui contributi della Svizzera per rafforzare la coesione in Europa (Legge sui contributi per la coesione, LCCo)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹⁰⁶;
in esecuzione dell'Accordo del 2 marzo 2026¹⁰⁷ tra la Confederazione Svizzera
e l'Unione europea (UE) sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la
riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea (Accordo);
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026¹⁰⁸,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'attuazione dei contributi della Svizzera volti a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE (rafforzamento della coesione in Europa), previsti dall'Accordo.

Art. 2 Programmi e progetti sostenuti

¹ Con i contributi stanziati la Confederazione sostiene programmi e progetti di cui all'articolo 3 lettera f dell'Accordo.

² I programmi e i progetti da sostenere sono concordati nell'ambito di accordi specifici per Paese siglati con gli Stati partner.

³ Inoltre la Confederazione può:

- a. sostenere altri programmi e progetti, che la Svizzera gestisce autonomamente;

¹⁰⁶ RS **101**

¹⁰⁷ RS ...; FF **2026** ...

¹⁰⁸ FF **2026** ...

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

- b. contribuire a strumenti di finanziamento di altri Stati o di organizzazioni internazionali.

4 Nel quadro dell'attuazione dei contributi svizzeri, la Confederazione tiene conto degli interessi strategici della Svizzera.

Art. 3 Forme di sostegno

¹ I programmi e i progetti possono essere sostenuti come segue:

- a. con aiuti finanziari, in particolare prestazioni pecuniarie non rimborsabili, mutui a condizioni preferenziali e garanzie;
- b. con partecipazioni;
- c. in altri modi, purché ciò sia conforme agli obiettivi e ai principi dell'Accordo.

² È possibile combinare diverse forme di sostegno.

Art. 4 Cooperazione con terzi

Nell'ambito della pianificazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti la Confederazione può:

- a. incaricare terzi;
- b. sostenere iniziative di terzi che adempiono gli obiettivi e i principi dell'Accordo;
- c. cooperare con i Cantoni, i Comuni e gli enti pubblici e fornire loro sostegno.

Art. 5 Partecipazione di partner svizzeri

Se un trattato internazionale prevede che i partner svizzeri possano partecipare all'attuazione congiunta di un programma o di un progetto e spetta alla Svizzera selezionarli, l'ufficio federale competente per il programma o il progetto provvede a designare tali partner.

Art. 6 Delega di compiti di diritto pubblico

¹ Nell'ambito della pianificazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti la Confederazione può delegare a terzi idonei compiti di diritto pubblico.

² La delega avviene tramite una convenzione sulle prestazioni a tempo determinato che sottostà al diritto e alla giurisdizione svizzeri. In caso di mancato adempimento o adempimento insufficiente dei compiti, si applica per analogia l'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990¹⁰⁹ sui sussidi.

¹⁰⁹ RS 616.1

Art. 7 Procedura di selezione

¹ Se per la partecipazione di partner svizzeri (art. 5) o la delega di compiti di diritto pubblico (art. 6) possono essere presi in considerazione più candidati potenziali, l'ufficio federale competente svolge una procedura di selezione.

² Se possibile, invita almeno tre candidati potenziali a presentare un'offerta.

³ Nell'invito a presentare un'offerta stabilisce i criteri di selezione, in particolare:

- a. i criteri attestanti l'efficienza del candidato;
- b. le specifiche tecniche delle prestazioni da fornire;
- c. la necessaria esperienza e le referenze da presentare.

⁴ Si adopera affinché la procedura di selezione soddisfi i principi della parità di trattamento, della trasparenza, della concorrenza leale, dell'economicità e della sostenibilità.

⁵ Nell'ambito della procedura di selezione, si può presentare ricorso soltanto per chiedere di accertare se una decisione viola il diritto federale.

Art. 8 Finanziamento

L'Assemblea federale stanza con decreto federale semplice, di volta in volta per un periodo pluriennale, crediti d'impegno per il finanziamento dei contributi.

Art. 9 Trattati

¹ Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo.

² Gli uffici federali competenti possono stipulare accordi di diritto pubblico e privato nonché trattati internazionali in merito ai programmi e ai progetti.

² La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può stipulare accordi di diritto pubblico e privato nonché trattati internazionali in merito ai programmi e ai progetti.

Art. 10 Competenze

Il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sono responsabili congiuntamente per l'attuazione dei contributi per rafforzare la coesione in Europa.

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è responsabile per l'attuazione dei contributi per rafforzare la coesione in Europa.

Art. 11 Monitoraggio, valutazione e rapporto

¹ Il Consiglio federale sorveglia l'esecuzione della presente legge e dell'Accordo, in particolare l'impiego efficace dei mezzi finanziari stanziati.

² Gli uffici federali competenti esaminano periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità dei programmi e dei progetti.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

² La SECO esamina periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità dei programmi e dei progetti.

³ Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale in merito all'attuazione, all'impiego e all'efficacia di ogni singolo contributo.

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 13 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 2019¹¹⁰ sugli appalti pubblici

Allegato 5 n. 1 lett. d

1. Si considerano commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali:
 - d. le commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo, dell'aiuto umanitario, del promovimento della pace e della sicurezza umana nonché nel quadro della legge del ...¹¹¹ sui contributi per la coesione, a condizione che l'appalto non sia escluso dal campo d'applicazione della presente legge.

2. Legge federale del 19 dicembre 2003¹¹² su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Sono fatte salve le misure ai sensi:

- b. della legge del ...¹¹³ sui contributi per la coesione;

¹¹⁰ RS 172.056.1

¹¹¹ RS ...

¹¹² RS 193.9

¹¹³ RS ...

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

Allegato 4
(art. 2)

**Proposte della Commissione delle istituzioni politiche del
Consiglio degli Stati del 17.8.2026**
**Proposte della Commissione della politica estera del Consiglio
degli Stati del 22.5.2026 (Corapporto+)**

**Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)**

I

La legge federale del 16 dicembre 2005¹¹⁴ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati ove la presente legge lo preveda espressamente. Negli altri casi, la presente legge si applica a queste persone solo se l'Accordo del 21 giugno 1999¹¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

³ Si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, ove la presente legge lo preveda espressamente. Negli altri casi, la presente legge si applica a queste persone solo se la Convenzione del 4 gennaio 1960¹¹⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

¹¹⁴ RS 142.20

¹¹⁵ RS 0.142.112.681

¹¹⁶ RS 0.632.31

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 4:

Obbligo del permesso, di dichiarazione, di iscrizione, di notificazione e di registrazione

Art. 13 cpv. 2 e 4

² L'autorità competente esige la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

⁴ Se dall'esame risulta che lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine, la sicurezza o la salute pubblici, il diritto di soggiorno gli è negato.

Art. 15a Obblighi dei cittadini degli Stati membri dell'UE e dei loro familiari

¹ Il cittadino di uno Stato membro dell'UE che prevede di soggiornare in Svizzera per più di tre mesi in virtù dell'ALC¹¹⁷ deve dichiarare la propria presenza all'autorità competente per il luogo di residenza. Nei primi tre mesi di soggiorno deve inoltre richiedere l'iscrizione presso l'autorità competente.

² I cittadini di Stati terzi che sono familiari di persone di cui al capoverso 1 e che le accompagnano per un soggiorno superiore a tre mesi o che si trasferiscono presso di loro devono dichiarare la propria presenza all'autorità competente per il luogo di residenza. Nei primi tre mesi di soggiorno devono inoltre richiedere un permesso all'autorità competente.

³ Il cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari cittadini di Stati terzi devono:

- a. notificare la propria partenza all'autorità competente per il luogo di residenza se si trasferiscono all'estero;
- b. notificare la propria partenza all'autorità competente per il luogo di residenza precedente e la propria presenza all'autorità competente per il nuovo luogo di residenza se si trasferiscono in un altro Cantone o in un altro Comune.

⁴ Il cittadino di uno Stato membro dell'UE che prevede di esercitare in Svizzera un'attività lucrativa in qualità di frontaliero per più di tre mesi in virtù dell'ALC deve, prima di iniziare l'attività lucrativa, farsi registrare ai sensi dell'articolo 7^{bis} ALC presso l'autorità competente per il luogo di lavoro. L'obbligo di registrazione incombe:

- a. in caso di attività lucrativa dipendente: al datore di lavoro;
- b. in caso di attività lucrativa indipendente: al frontaliero.

⁵ Il cittadino di uno Stato membro dell'UE che esercita in Svizzera un'attività lucrativa dipendente o indipendente in qualità di frontaliero per più di tre mesi e che durante la settimana risiede in Svizzera deve:

¹¹⁷ RS 0.142.112.681

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

- a. notificare la propria presenza all'autorità competente per il luogo di residenza;
- b. notificare la propria partenza all'autorità competente per il luogo di residenza se si trasferisce all'estero;
- c. notificare la propria partenza all'autorità competente per il luogo di residenza precedente e la propria presenza all'autorità competente per il nuovo luogo di residenza se si trasferisce in un altro Cantone o in un altro Comune.

⁶ Per adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo, il cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari cittadini di Stati terzi devono presentare un documento di legittimazione valido e riconosciuto giusta l'articolo 13 capoverso 1.

Minoranza:

⁶ Per adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo, il cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari cittadini di Stati terzi devono presentare:

- a. un documento di legittimazione valido e riconosciuto giusta l'articolo 13 capoverso 1; e
- b. un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza.

⁷ Il Consiglio federale stabilisce i termini e disciplina la procedura.

Art. 15a^{bis} Pericolo per l'ordine, la sicurezza o la salute pubblici

¹ L'autorità cantonale competente verifica nell'ambito della procedura di cui all'articolo 15a se il cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari cittadini di Stati terzi costituiscono un pericolo per l'ordine, la sicurezza o la salute pubblici.

² Gli interessati sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti.

³ Se dalla verifica risulta che l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine, la sicurezza o la salute pubblici, il diritto di soggiorno in virtù dell'ALC gli è negato.

CIP e CPE:

Art. 15b Esame dell'attività lucrativa dei cittadini degli Stati membri dell'UE

¹ I cittadini degli Stati membri dell'UE hanno il diritto di soggiorno in quanto persone con attività lucrativa indipendente o dipendente in virtù dell'ALC se esercitano un'effettiva e reale attività lucrativa e la stessa non è talmente insignificante da doversi ritenere marginale e accessoria.

² All'atto della dichiarazione di cui all'articolo 15a capoverso 1 secondo periodo l'autorità competente verifica in modo approfondito la sussistenza del diritto di soggiorno, se tale diritto si fonda su un'attività lucrativa consistente segnatamente in un lavoro a tempo parziale pari al massimo al 50 per cento, un lavoro su chiamata, un lavoro occasionale o un lavoro svolto nell'ambito di una fornitura di personale a prestito.

Art. 21b Misure protettive e di riequilibrio nell'applicazione dell'ALC

¹ Qualora l'applicazione dell'ALC¹¹⁸ comporti gravi difficoltà di ordine economico o sociale in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore, per porvi rimedio il Consiglio federale può presentare una richiesta al Comitato misto secondo l'articolo 14^{bis} paragrafo 1 ALC. Può approvare decisioni adottate dal Comitato misto secondo l'articolo 14^{bis} paragrafo 1 ALC concernenti misure protettive di cui ai capoversi 6 e 7 e, nel caso in cui non siano direttamente applicabili, attuarle.

Minoranza:

¹ Qualora l'applicazione dell'ALC¹¹⁹ comporti gravi difficoltà di ordine economico o sociale in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore, per porvi rimedio il Consiglio federale presenta una richiesta al Comitato misto secondo l'articolo 14^{bis} paragrafo 1 ALC. Può approvare decisioni adottate dal Comitato misto secondo l'articolo 14^{bis} paragrafo 1 ALC concernenti misure protettive di cui ai capoversi 6 e 7 e, nel caso in cui non siano direttamente applicabili, attuarle.

² Se il Comitato misto non adotta una decisione, il Consiglio federale può adire il tribunale arbitrale secondo l'articolo 14^{bis} paragrafo 2 o 4 ALC. Se il tribunale arbitrale stabilisce, secondo l'articolo 14^{bis} paragrafo 3 o 5 ALC, che sussistono le condizioni previste da tali disposizioni, il Consiglio federale può adottare misure protettive di cui ai capoversi 6 e 7.

³ Qualora il Consiglio federale, contrariamente a una decisione del tribunale arbitrale secondo l'articolo 14^{bis} paragrafo 2 o 4 ALC, ritenga anche dopo ulteriore esame che l'attuazione dell'ALC comporti gravi difficoltà di ordine economico o sociale e che occorra pertanto adottare misure protettive, può adottare misure protettive provvisorie secondo i capoversi 6 e 7. L'ordinanza sulle misure protettive decade se:

- a. entro dodici mesi a decorrere dal loro inizio, il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un disegno di legge che disciplini le misure protettive adottate;
- b. l'Assemblea federale non entra nel merito del disegno di legge di cui alla lettera a o lo respinge; o
- c. entra in vigore la legge di cui alla lettera a.

⁴ Qualora l'UE adotti misure protettive che creano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti previsti dall'ALC, il Consiglio federale può adottare, conformemente all'articolo 14^{bis} paragrafo 3 o 5 ALC, misure di riequilibrio secondo i capoversi 6 e 7.

⁵ Il Consiglio federale può verificare la presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale ai sensi del capoverso 1 in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore, sulla base di indicatori appropriati, in particolare negli ambiti dell'immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, delle abitazioni e dei trasporti. Il Consiglio federale è tenuto a effettuare tale verifica qua-

¹¹⁸ RS 0.142.112.681

¹¹⁹ RS 0.142.112.681

lora l’immigrazione netta indotta dall’ALC oppure l’aumento dell’occupazione frontaliere, della disoccupazione o del ricorso all’aiuto sociale raggiungano o superino un valore soglia da esso definito per tutta la Svizzera.

⁵ Il Consiglio federale verifica almeno una volta all’anno la presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale ai sensi del capoverso 1 in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore, sulla base di indicatori appropriati, in particolare negli ambiti dell’immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, delle abitazioni e dei trasporti. Il Consiglio federale è tenuto a valutare l’adozione delle misure di cui al capoverso 6 qualora l’immigrazione netta indotta dall’ALC oppure l’aumento dell’occupazione frontaliere, della disoccupazione o del ricorso all’aiuto sociale raggiungano o superino un valore soglia da esso definito. Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei dati, il Consiglio federale decide se presentare una richiesta di attivazione della clausola di protezione al Comitato misto secondo l’articolo 14^{bis} paragrafo 1 ALC.

⁵ Il Consiglio federale può verificare la presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale ai sensi del capoverso 1 in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore, sulla base di indicatori appropriati, in particolare negli ambiti dell’immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, delle abitazioni e dei trasporti. Il Consiglio federale è tenuto a effettuare tale verifica qualora l’immigrazione netta indotta dall’ALC oppure l’aumento dell’occupazione frontaliere, della disoccupazione o del ricorso all’aiuto sociale raggiungano o superino un valore soglia da esso definito per tutta la Svizzera. Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei dati, il Consiglio federale decide se presentare una richiesta di attivazione della clausola di protezione al Comitato misto secondo l’articolo 14^{bis} paragrafo 1 ALC.

⁶ Possono essere adottate le seguenti misure protettive o di riequilibrio:

- a. l’applicazione di determinate condizioni d’ammissione secondo gli articoli 18–29 o delle deroghe di cui all’articolo 30 anche a persone alle quali si applica l’ALC;
- b. in caso di disoccupazione involontaria, il ritiro del diritto di soggiorno in deroga agli articoli 61a e 61b;
- c. la limitazione della durata del soggiorno per la ricerca di un impiego;
- d. l’esame delle condizioni di soggiorno in vista di un soggiorno di oltre tre mesi già al momento dell’entrata.

CIP e CPE:

e. una tassa di incentivazione secondo l’articolo 21c.

⁷ Le misure di cui al capoverso 6 devono riguardare diritti contemplati nell’ALC, essere adeguate nonché limitate nel tempo e nella portata. Possono valere per tutta la Svizzera, una determinata regione o un determinato settore. Devono essere definite tenendo conto delle esigenze dei Cantoni.

⁸ Qualora per limitare i diritti di cui all’ALC siano necessarie misure protettive o di riequilibrio diverse da quelle previste dal capoverso 6 e tali misure richiedano una

base legale, il Consiglio federale sottopone un disegno di legge all'Assemblea federale.

⁹ Nei seguenti casi il Consiglio federale consulta le commissioni parlamentari competenti, i Cantoni e le parti sociali:

- a. prima di presentare una richiesta secondo il capoverso 1;
- b. prima di adottare misure protettive o di riequilibrio secondo i capoversi 1–4;
- c. nel caso preveda di rinunciare a presentare una richiesta secondo il capoverso 1 malgrado il raggiungimento o il superamento di un valore soglia secondo il capoverso 5 secondo periodo.

¹⁰ Se le misure protettive o di riequilibrio previste riguardano esclusivamente una determinata regione, prima di adottarle il Consiglio federale consulta anche le parti sociali cantonali interessate.

¹¹ Se, sulla base degli indicatori o valori soglia secondo il capoverso 5, un Cantone ritiene che l'attuazione dell'ALC comporti gravi difficoltà di ordine economico o sociale in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore, può chiedere al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), di presentare una richiesta secondo il capoverso 1.

CIP e CPE:

Art. 21c

¹ Quale misura protettiva o di riequilibrio secondo l'articolo 21b capoverso 6, la Confederazione può riscuotere una tassa di incentivazione all'atto dell'ammissione di cittadini di Stati terzi come pure nei casi in cui i cittadini degli Stati membri dell'UE fanno valere un diritto di soggiorno superiore a tre mesi in virtù dell'ALC¹²⁰.

^{1bis} Sono assoggettati alla tassa:

- a. il datore di lavoro, per gli stranieri che soggiornano quali persone con attività lucrativa dipendente;
- b. lo straniero che soggiorna quale persona con attività lucrativa dipendente, per i suoi familiari maggiorenni;
- c. lo straniero che soggiorna quale persona con attività lucrativa indipendente, per sé stesso e per i suoi familiari maggiorenni;
- d. lo straniero che soggiorna quale persona senza attività lucrativa, per sé stesso e per i suoi familiari maggiorenni.

² L'importo annuo della tassa per ogni persona di cui al capoverso 1 è di almeno:

- a. 4000 franchi, per le persone con attività lucrativa dipendente;
- b. 4000 franchi, per le persone con attività lucrativa indipendente;

¹²⁰ RS 0.142.112.681

- c. 4000 franchi, per le persone senza attività lucrativa;
 - d. 2000 franchi, per i familiari maggiorenni.
- ³ Il credito per la tassa sorge e diventa esigibile:
- a. all'atto del primo rilascio di un documento di soggiorno contemplato dall'ALC o del primo rilascio del permesso;
 - b. all'inizio di ogni anno successivo, fintanto che è in vigore la misura.
- ⁴ L'autorità competente notifica alla SEM la persona assoggettata alla tassa immediatamente dopo il rilascio del documento di soggiorno o del permesso.
- ⁵ La SEM riscuote la tassa presso l'assoggettato.
- ⁶ Il ricavo della tassa, inclusi gli interessi e dedotti i costi dell'esecuzione, è distribuito in parti uguali alla popolazione.
- ⁷ La SEM gestisce i sistemi d'informazione e di documentazione necessari per lo svolgimento elettronico delle procedure secondo il presente articolo.
- ⁸ Il Consiglio federale disciplina:
- a. l'importo della tassa, la cui entità consenta di porre rimedio alle gravi difficoltà di ordine economico o sociale connesse all'applicazione dell'ALC;
 - b. la procedura di riscossione della tassa;
 - c. le scadenze di pagamento;
 - d. le eccezioni all'obbligo di pagare la tassa;
 - e. le modalità e la procedura di distribuzione del ricavo della tassa; può incaricare della distribuzione i Cantoni, gli enti di diritto pubblico o terzi;
 - f. le procedure svolte elettronicamente.

Art. 29a

Abrogato

Inserire gli art. 41c–41e prima del titolo del capitolo 7.

Art. 41c Proroga della durata di validità dei documenti rilasciati ai cittadini di Stati membri dell'UE e ai loro familiari

¹ La proroga della durata di validità del documento di soggiorno contemplato dall'ALC¹²¹ deve essere richiesta prima che scada dal cittadino di uno Stato membro dell'UE e dai suoi familiari cittadini di Stati terzi titolari di un permesso.

² La proroga della durata di validità del documento per frontalieri contemplato dall'ALC deve essere richiesta prima che scada:

- a. in caso di attività lucrativa dipendente: dal datore di lavoro;

¹²¹ RS 0.142.112.681

- b. in caso di attività lucrativa indipendente: dal frontaliero.

Art. 41d Soggiorno permanente dei cittadini di uno Stato membro dell'UE
e dei loro familiari

¹ Solo un cittadino di uno Stato membro dell'UE che ha soggiornato in Svizzera in qualità di lavoratore indipendente o dipendente e i suoi familiari possono acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'ALC¹²². Devono farne domanda all'autorità cantonale competente.

Minoranza:

¹ Solo un cittadino di uno Stato membro dell'UE che ha soggiornato in Svizzera in qualità di lavoratore indipendente o dipendente e i suoi familiari possono acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'ALC¹²³. Devono farne domanda all'autorità cantonale competente. La domanda non può essere presentata nel periodo in cui sono riscalate prestazioni dell'aiuto sociale o indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Periodi di sei mesi o più, durante i quali un cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari dipendono completamente dall'aiuto sociale, non vengono presi in considerazione nel calcolo della durata di soggiorno richiesta per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente prevista dall'ALC.

Minoranza:

² Periodi di sei mesi o più, durante i quali un cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari dipendono completamente dall'aiuto sociale o dalle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, non vengono computati nel calcolo della durata di soggiorno richiesta per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente prevista dall'ALC. È inoltre esclusa l'acquisizione di tale diritto; tutti i termini decorrono nuovamente.

CIP (maggioranza) e CPE:

³ L'autorità competente verifica in modo approfondito il diritto di soggiorno se questo si fonda su un'attività lucrativa:

- a. consistente segnatamente in un lavoro a tempo parziale pari al massimo al 50 per cento, un lavoro su chiamata, un lavoro occasionale o un lavoro svolto nell'ambito di una fornitura di personale a prestito, o
- b. che genera un reddito che è o è stato integrato da prestazioni dell'aiuto sociale.

Art. 41e Esclusione dall'aiuto sociale dei cittadini di Stati membri dell'UE
o dell'AELS e dei loro familiari

¹ Sono esclusi dall'aiuto sociale:

¹²² RS 0.142.112.681

¹²³ RS 0.142.112.681

- a. il cittadino di uno Stato membro dell'UE che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego, dopo essere entrato in Svizzera o dopo aver perso la qualità di lavoratore dipendente o indipendente conformemente all'articolo 61a o 61b, nonché i suoi familiari;
- b. il cittadino di uno Stato membro dell'UE che soggiorna in Svizzera fino a tre mesi in virtù dell'ALC¹²⁴ senza qualità di lavoratore dipendente o indipendente, nonché i suoi familiari;
- c. il cittadino di uno Stato membro dell'UE che soggiorna in Svizzera per più di tre mesi in virtù dell'ALC senza qualità di lavoratore dipendente o indipendente, nonché i suoi familiari; i Cantoni disciplinano le deroghe, in particolare la concessione di sostegni puntuali per far fronte a un peggioramento temporaneo della situazione finanziaria;
- d. il cittadino di uno Stato membro dell'AELS che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego, dopo l'entrata in Svizzera o dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno di cui all'articolo 61c capoverso 1, nonché i suoi familiari.

2 Il capoverso 1 non si applica se:

- a. il cittadino di uno Stato membro dell'UE o un suo familiare ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in virtù dell'ALC;
- b. il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o un suo familiare è titolare di un permesso di domicilio.

Art. 61a Perdita della qualità di lavoratore dipendente ed estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE

¹ Se al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a dodici mesi o nei primi dodici mesi dell'attività lucrativa dipendente si verifica una situazione di disoccupazione involontaria, dal termine dell'attività lucrativa i cittadini degli Stati membri dell'UE perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno superiore a tre mesi che ne consegue secondo l'ALC¹²⁵ se non si fanno registrare come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente entro il termine stabilito dal Consiglio federale. Se si fanno registrare, perdono la qualità di lavoratore e il diritto di soggiorno sei mesi dopo la fine involontaria dell'attività lucrativa.

² Se dopo un'attività lucrativa dipendente esercitata per più di dodici mesi si verifica una situazione di disoccupazione involontaria, perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno superiore a tre mesi che ne consegue secondo l'ALC:

- a. dalla fine dell'attività lucrativa, se non si fanno registrare come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente entro il termine stabilito dal Consiglio federale;

¹²⁴ RS 0.142.112.681

¹²⁵ RS 0.142.112.681

- b. dalla constatazione di un'assenza manifesta di volontà di collaborare con l'ufficio del lavoro, emersa dalla comunicazione, di cui all'articolo 97 capoverso 3 lettera d^{bis}, del rifiuto di definire una strategia di reintegrazione nel mercato del lavoro secondo l'articolo 24a della legge del 6 ottobre 1989¹²⁶ sul collocamento (LC) o del mancato rispetto della strategia definita; o
- c. sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità di disoccupazione, a meno che non rendano verosimile che vi è la probabilità di trovare un impiego entro un termine ragionevole.

Art. 61b Perdita della qualità di lavoratore indipendente ed estinzione
del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE

¹ Se nei primi dodici mesi dell'attività lucrativa indipendente si verifica una situazione di disoccupazione involontaria, dal termine dell'attività lucrativa i cittadini di Stati membri dell'UE perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno superiore a tre mesi che ne consegue secondo l'ALC¹²⁷ se non si fanno registrare come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente. Se si fanno registrare, perdono la qualità di lavoratore e il diritto di soggiorno sei mesi dopo la fine dell'attività lucrativa.

² Se dopo i primi dodici mesi dell'attività lucrativa indipendente si verifica una situazione di disoccupazione involontaria, perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno superiore a tre mesi che ne consegue secondo l'ALC:

- a. dalla fine dell'attività lucrativa, se non si fanno registrare come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente;
- b. dalla constatazione di un'assenza manifesta di volontà di collaborare con l'ufficio del lavoro, emersa dalla comunicazione, di cui all'articolo 97 capoverso 3 lettera d^{bis}, del rifiuto di definire una strategia di reintegrazione nel mercato del lavoro secondo l'articolo 24a LC¹²⁸ o del mancato rispetto della strategia definita; o
- c. dodici mesi dopo il termine dell'attività lucrativa, a meno che non rendano verosimile che vi è la probabilità di riprendere un'attività lucrativa entro un termine ragionevole.

³ Ai sensi del presente articolo, l'attività lucrativa indipendente si considera cessata non appena assume un carattere marginale e accessorio, ma al più tardi nel momento in cui le persone interessate si fanno registrare come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente.

¹²⁶ RS 823.11

¹²⁷ RS 0.142.112.681

¹²⁸ RS 823.11

Art. 61c Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'AELS

¹ Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.

² Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell'indennità.

³ In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità.

⁴ I capoversi 1–3 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente alla Convenzione AELS¹²⁹.

Art. 61d Inesistenza o estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE in caso di abuso di diritto o frode

¹ L'autorità competente costata l'inesistenza o l'estinzione di un diritto di soggiorno secondo l'ALC¹³⁰ qualora esso sia invocato in modo abusivo o fraudolento.

² Si configura un abuso di diritto in particolare se i cittadini di uno Stato membro dell'UE:

- a. invocano un diritto di soggiorno in qualità di lavoratori dipendenti o indipendenti e mantengono il proprio domicilio all'estero;
- b. fanno susseguire soggiorni inferiori ai tre mesi con l'obiettivo di rimanere in Svizzera nonostante non siano soddisfatti i requisiti per invocare un diritto di soggiorno superiore ai tre mesi;
- c. invocano un diritto di soggiorno in qualità di lavoratori dipendenti o indipendenti sulla base di un'attività lucrativa fittizia o dalla durata estremamente corta con l'obiettivo di beneficiare dell'aiuto sociale o di altre prestazioni sociali.

³ Si configura una frode in particolare se i cittadini di uno Stato membro dell'UE invocano un diritto di soggiorno fornendo indicazioni false o tacendo fatti essenziali.

¹²⁹ RS **0.632.31**

¹³⁰ RS **0.142.112.681**

Art. 61e Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE

¹ Il diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro dell'UE secondo l'ALC¹³¹ si estingue:

- a. a seguito di un'espulsione ai sensi dell'articolo 68;
- b. con il passaggio in giudicato dell'espulsione secondo l'articolo 66a CP¹³² o 49a CPM¹³³;
- c. con l'esecuzione dell'espulsione secondo l'articolo 66a^{bis} CP o 49a^{bis} CPM.

² L'autorità competente può constatare l'estinzione del diritto di soggiorno secondo l'ALC se il cittadino di uno Stato membro dell'UE:

- a. è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o è stato oggetto di una misura di cui agli articoli 59–61 o 64 CP;
- b. attenta in modo grave o reiterato alla sicurezza e all'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c. non soddisfa più le condizioni di soggiorno stabilite dall'ALC.

CIP e CPE:

^{2bis} L'autorità competente verifica in modo approfondito il diritto di soggiorno se indizi concreti lasciano supporre che non sono più soddisfatte le condizioni di soggiorno stabilite dall'ALC; tale verifica viene effettuata segnatamente se l'autorità nutre dubbi sul diritto al soggiorno considerata l'entità e la durata del ricorso a prestazioni dell'aiuto sociale.

³ È illecita qualsiasi decisione fondata esclusivamente su reati per i quali un giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato a pronunciare l'espulsione.

Art. 61f Estinzione, rifiuto e revoca del diritto di soggiorno permanente di cittadini di Stati membri dell'UE e dei loro familiari

¹ Il diritto di soggiorno permanente di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o di un suo familiare cittadino di uno Stato terzo secondo l'ALC¹³⁴ si estingue:

- a. quando ha lasciato la Svizzera e si è assentato per una durata superiore a due anni consecutivi;
- b. a seguito di un'espulsione ai sensi dell'articolo 68;

¹³¹ RS **0.142.112.681**

¹³² RS **311.0**

¹³³ RS **321.0**

¹³⁴ RS **0.142.112.681**

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

- c. con il passaggio in giudicato dell'espulsione secondo l'articolo 66a CP¹³⁵ o 49a CPM¹³⁶;
- d. con l'esecuzione dell'espulsione secondo l'articolo 66a^{bis} CP o 49a^{bis} CPM.

² L'autorità competente può rifiutare o revocare il diritto di soggiorno permanente secondo l'ALC se un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un suo familiare cittadino di uno Stato terzo:

- a. non soddisfa le condizioni fissate dall'ALC per l'acquisizione di tale diritto;
- b. invoca tale diritto in modo abusivo o fraudolento ai sensi dell'articolo 61d capoversi 2 e 3;
- c. attenta in modo grave o reiterato alla sicurezza e all'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Minoranza:

- d. ha percepito, per sé stesso o per la propria famiglia, prestazioni dell'aiuto sociale superiori a 30 000 franchi.

³ È illecita qualsiasi decisione fondata esclusivamente su reati per i quali un giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato a pronunciare l'espulsione.

Art. 64 cpv. 1 lett. d

¹ Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:

- d. cittadino di uno Stato membro dell'UE che non può o non può più far valere né un diritto di soggiorno né un diritto di soggiorno permanente in virtù dell'ALC¹³⁷.

Art. 64d cpv. 2 lett. g

² L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

- g. l'autorità competente costata l'inesistenza di un diritto di soggiorno secondo l'ALC¹³⁸ poiché il diritto invocato è manifestamente infondato o è invocato in modo abusivo o fraudolento.

¹³⁵ RS 311.0

¹³⁶ RS 321.0

¹³⁷ RS 0.142.112.681

¹³⁸ RS 0.142.112.681

Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva

Il DFGP assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure dell'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹³⁹ oppure 49a o 49a^{bis} CPM¹⁴⁰, in particolare:

Art. 97 cpv. 3 lett. d^{bis}, 4 e 5

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

d^{bis}. la registrazione presso il servizio pubblico di collocamento, il versamento di indennità di disoccupazione e il rifiuto di definire la strategia di reintegrazione nel mercato del lavoro di cui all'articolo 24a LC¹⁴¹ oppure il mancato rispetto della strategia definita;

⁴ Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 è informata del versamento di una prestazione complementare a uno straniero, essa comunica d'ufficio la mancata proroga o la revoca del permesso di dimora oppure la decisione con cui è constatata l'estinzione del diritto di soggiorno secondo l'ALC¹⁴² all'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare

⁵ Se una delle autorità menzionate nel capoverso 1 è informata del versamento di prestazioni dell'aiuto sociale a uno straniero, essa comunica d'ufficio la mancata proroga o la revoca del permesso di dimora o la decisione con cui è constatata l'estinzione del diritto di soggiorno secondo l'ALC all'autorità competente per il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale.

Art. 99 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio, le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le decisioni che costatano l'esistenza di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente secondo l'ALC¹⁴³ sono soggetti all'approvazione della SEM.

Art. 118 cpv. 1

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e:

- a. ottiene in tal modo per sé o per altri:
 1. un permesso,

¹³⁹ RS **311.0**

¹⁴⁰ RS **321.0**

¹⁴¹ RS **823.11**

¹⁴² RS **0.142.112.681**

¹⁴³ RS **0.142.112.681**

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

2. un diritto di soggiorno secondo l'ALC¹⁴⁴,
 3. un diritto di soggiorno permanente secondo l'ALC; o
- b. evita:
1. il ritiro di un permesso,
 2. la constatazione dell'estinzione di un diritto di soggiorno secondo l'ALC,
 3. la revoca di un diritto di soggiorno permanente secondo l'ALC.

Art. 120 cpv. 1 lett. a

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola i seguenti obblighi:
 1. essere titolare di un permesso (art. 10 e 11),
 2. notificarsi (art. 12) o notificare la propria partenza (art. 15),
 3. dichiarare la propria presenza, richiedere l'iscrizione, chiedere un permesso, notificare la propria partenza o farsi registrare ai sensi dell'articolo 7^{bis} ALC¹⁴⁵ (art. 15a),
 4. notificare gli stranieri a cui si dà alloggio a pagamento (art. 16),
 5. chiedere la proroga della durata di validità del documento di soggiorno o del documento per frontalieri (art. 41c);

CIP e CPE:

Art. 120a^{bis} **Sottrazione della tassa di incentivazione**

Chiunque intenzionalmente o per negligenza procura a sé stesso o a terzi un vantaggio illecito in relazione alla tassa di incentivazione di cui all'articolo 21c, segnatamente sottraendola o ottenendone illecitamente il condono, è punito con una multa pari sino al triplo del vantaggio illecito.

Art. 122e **Inosservanza della limitazione temporale della prestazione di servizi transfrontaliera**

¹ Alle imprese svizzere che assumono cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AEELS con il solo scopo di permettere a imprese estere o a prestatori di servizi indipendenti esteri di eludere la limitazione di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile prevista dall'ALC¹⁴⁶ o dalla Convenzione AEELS¹⁴⁷ è addebitato un importo massimo di 30 000 franchi.

² Alle imprese estere o ai prestatori di servizi indipendenti esteri che senza autorizzazione prestano in Svizzera un servizio che supera il limite massimo di 90 giorni di

¹⁴⁴ RS 0.142.112.681

¹⁴⁵ RS 0.142.112.681

¹⁴⁶ RS 0.142.112.681

¹⁴⁷ RS 0.632.31

lavoro effettivo per anno civile previsto nell'ALC o nella Convenzione AELS è addebitato un importo massimo di 30 000 franchi.

³ Nei confronti delle imprese estere o dei prestatori di servizi indipendenti esteri può essere disposto il divieto di prestare servizi in Svizzera:

- a. in caso di mancato versamento dell'importo di cui al capoverso 2, fino al versamento dello stesso o per una durata massima di dieci anni;
- b. in caso di reiterata infrazione secondo il capoverso 2, per una durata massima di cinque anni.

⁴ La competenza di ordinare sanzioni spetta ai Cantoni. Le autorità cantonali competenti si coordinano con le autorità incaricate di eseguire la legge dell'8 ottobre 1999¹⁴⁸ sui lavoratori distaccati (LDist).

⁵ Le autorità cantonali competenti comunicano d'ufficio alle autorità incaricate di eseguire la LDist e a quelle incaricate di eseguire la presente legge le sanzioni passate in giudicato e i dati relativi alle imprese estere e ai fornitori di prestazioni indipendenti esteri sanzionati, nello specifico per:

- a. garantire il rispetto della presente legge e dell'ALC in materia di soggiorno e di fornitura di prestazioni;
- b. garantire il coordinamento di cui al capoverso 4 tra autorità per quanto riguarda i divieti di prestare servizi sul territorio svizzero disposti in virtù della presente legge o della LDist.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Allegato relativo alla modifica della LStrI
(art. 2 / Allegato 4)

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile¹⁴⁹

Art. 89a cpv. 6 n. 24

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993¹⁵⁰ sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982¹⁵¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:

24. il coordinamento internazionale per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea (art. 89a cpv. 1, 89b cpv. 1, 89c lett. a, 89d e 89e).

2. Legge del 6 ottobre 1989¹⁵² sul collocamento

Art. 24a Strategia di reintegrazione

¹ Gli uffici del lavoro e le persone in cerca d'impiego convengono per iscritto una strategia per la reintegrazione nel mercato del lavoro.

² La strategia stabilisce gli obiettivi individuali per la reintegrazione.

³ Gli uffici del lavoro informano per iscritto le persone in cerca d'impiego sulle conseguenze relative al mancato rispetto della strategia.

¹⁴⁹ RS 210

¹⁵⁰ RS 831.42

¹⁵¹ RS 831.40

¹⁵² RS 823.11

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

Art. 34a cpv. 2, lett. e

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- e. alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 lettera d^{bis} della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵³ sugli stranieri e la loro integrazione.

3. Legge dell'8 ottobre 1999¹⁵⁴ sui lavoratori distaccati

Art. 6 cpv. 7 e 8

⁷ I capoversi 1, 4, 5, primo periodo, e 6 si applicano per analogia ai lavoratori indipendenti che risiedono all'estero senza esservi domiciliati e che svolgono un'attività lucrativa indipendente in Svizzera durante un massimo di tre mesi per anno civile. Non è necessario dichiarare i ricavi.

⁸ Le persone di cui al capoverso 7 devono notificare all'autorità cantonale competente i dati di cui al capoverso 1 al più tardi il giorno precedente l'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera e fornire agli organi di controllo tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della verifica del loro statuto.

4. Legge federale del 25 giugno 1982¹⁵⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 49 cpv. 2 n. 27

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

- 27. il coordinamento internazionale per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea (art. 89a cpv. 1, 89b cpv. 1, 89c lett. a, 89d e 89e).

¹⁵³ RS 142.20

¹⁵⁴ RS 823.20

¹⁵⁵ RS 831.40

5. Legge del 17 dicembre 1993¹⁵⁶ sul libero passaggio

Art. 25f, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a e 1^{bis}, 2 e 3

Restrizioni applicabili al pagamento in contanti
in Islanda, in Norvegia, nel Liechtenstein e negli Stati membri
dell'Unione europea

¹ L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP¹⁵⁷ fintanto che:

a. *Abrogata*

^{1bis} L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a fintanto che è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità conformemente alle disposizioni legali di uno Stato membro dell'Unione europea.

² e ³ *Abrogati*

¹⁵⁶ RS 831.42

¹⁵⁷ RS 831.40

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Allegato 5
(art. 2)

**Proposte della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio
degli Stati dell'11.8.2026**

**Proposte della Commissione della politica estera del Consiglio degli
Stati del 14.8.2026 (Corapporto+)**

Modifica della legge sui lavoratori distaccati (LDist)

I

La legge dell'8 ottobre 1999¹⁵⁸ sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo tedesco e francese.

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1, rubrica, nonché cpv. 2^{bis} e 4

Abrogata

^{2bis} Disciplina inoltre gli obblighi di notifica dei datori di lavoro di cui al capoverso 1 lettera a concernenti il distacco, gli obblighi di notifica dei datori di lavoro che impiegano in Svizzera per una durata massima di tre mesi per anno civile persone domiciliate all'estero, l'obbligo di notifica dei prestatori di servizi stabiliti all'estero che esercitano un'attività lucrativa indipendente e l'obbligo di notifica delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che sono domiciliate ma non stabilite all'estero.

⁴ La definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero.

Art. 1a e 1b

Abrogati

¹⁵⁸ RS **823.20**

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Obblighi del datore di lavoro

Art. 2 cpv. 2^{ter}, 3 e 5, secondo periodo

Maggioranza:

^{2ter} Se il datore di lavoro viola le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale e la Commissione paritetica, a seguito dell'infrazione, fa valere una pretesa che il datore di lavoro non soddisfa, quest'ultimo deve depositare una cauzione prima di poter offrire nuovamente servizi in Svizzera nella misura in cui un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale preveda un simile deposito.
(=CF)

Maggioranza:

^{2ter} *Stralciare*

³ Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi alle spese d'esecuzione, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In questo caso il datore di lavoro è debitore nei confronti della Commissione paritetica competente secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale dell'importo totale dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

⁵ ... *Abrogato*

Art. 2a Rimborso delle spese

¹ Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese necessarie legate al distacco in conformità della normativa o delle prassi applicabili al rapporto di lavoro nello Stato distaccante, in particolare le spese di viaggio, vitto e alloggio. Tali rimborsi non sono considerati una componente del salario.

² Se il rimborso di cui al capoverso 1 non copre le spese necessarie in Svizzera, il datore di lavoro corrisponde inoltre ai lavoratori la differenza.

³ Al posto dei rimborsi di cui ai capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può convenire con i lavoratori, per la durata del distacco, indennità fisse come un'indennità complessiva usuale per il luogo oppure un'indennità complessiva diaria o mensile usuale per il luogo.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire la durata del rimborso delle spese in caso di distacco di lunga durata.

Art. 5 cpv. 1^{bis}, 2, secondo periodo, e 3, primo periodo

Maggioranza:

^{1bis} L'appaltatore primario risponde inoltre civilmente delle pene convenzionali e delle spese di controllo addossate ai subappaltatori dalle Commissioni paritetiche competenti secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale per il

mancato rispetto dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative di cui all'articolo 2 capoverso 1 o per il mancato pagamento dei contributi alle spese d'esecuzione previsti nel contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale secondo l'articolo 2 capoverso 3; non risponde se i subappaltatori hanno depositato una cauzione. (=CF)

Maggioranza:

1bis Stralciare

Maggioranza:

² ... Risponde soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore per i crediti di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}. (=CF)

Maggioranza:

² Stralciare

Maggioranza:

³ L'appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni lavorative e salariali e al pagamento dei contributi alle spese d'esecuzione. ... (=CF)

Maggioranza:

³ Stralciare

Art. 5a Interlocutore

¹ Il datore di lavoro designa un rappresentante che riceve e inoltra in Svizzera documenti e comunicazioni riguardanti il rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime (interlocutore).

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le condizioni che l'interlocutore deve rispettare, il periodo di tempo durante il quale quest'ultimo deve essere disponibile e le eccezioni all'obbligo di designare un interlocutore.

Art. 6, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. d-f, 1^{bis}, 2-4, 5, parte introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b, e 6

Obbligo di notifica in caso di distacco di lavoratori

¹ Il datore di lavoro notifica all'autorità federale competente le indicazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli, in particolare:

- d. il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono dell'interlocutore;
- e. l'indirizzo presso cui sono conservati in formato cartaceo oppure sono accessibili in formato elettronico i documenti richiesti secondo l'articolo 7 capoversi 2^{bis} e 2^{ter};
- f. la data d'inizio e la durata prevista dell'attività.

^{1bis} Le indicazioni sono trasmesse online e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego.

² Il datore di lavoro allega alla notifica di cui al capoverso 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli articoli 2–3 e si impegna a rispettarle.

³ Il datore di lavoro notifica le indicazioni prima dell'inizio dell'impiego. In determinati settori la notifica deve essere effettuata quattro giorni lavorativi prima dell'inizio dell'impiego. Il Consiglio federale stabilisce tali settori tenendo conto del rischio di infrazione alle condizioni lavorative e salariali minime.

⁴ L'autorità di cui al capoverso 1 trasmette la notifica immediatamente dopo averla ricevuta alla Commissione tripartita cantonale di cui all'articolo 360b CO¹⁵⁹, all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d o, se del caso, alla Commissione paritetica competente secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale.

⁵ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica. Definisce i casi:

b. in cui è applicabile il termine di quattro giorni di cui al capoverso 3.

⁶ Il Consiglio federale determina l'autorità di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura. Può in particolare prevedere che la trasmissione della notifica secondo il capoverso 4 avvenga in modo automatizzato attraverso un'interfaccia.

Art. 6a Obbligo di notifica in caso di assunzioni di durata massima
di tre mesi per anno civile

¹ Il datore di lavoro che impiega per una durata massima di tre mesi per anno civile persone domiciliate all'estero notifica all'autorità federale competente le indicazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli. Fra queste figurano in particolare:

- a. la persona responsabile della notifica;
- b. l'identità della persona notificata;
- c. la data d'inizio e la durata prevista dell'attività;
- d. l'attività svolta in Svizzera;
- e. il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

² Il datore di lavoro notifica le indicazioni al più tardi il giorno prima dell'inizio dell'attività lucrativa.

³ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica.

⁴ È applicabile l'articolo 6 capoversi 1^{bis}, 4 e 6.

Titolo prima dell'art. 6b

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 6b Obbligo di notifica dei prestatori di servizi stabiliti all'estero
che esercitano un'attività lucrativa indipendente

¹ I prestatori di servizi stabiliti all'estero che esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera per una durata massima di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile notificano all'autorità federale competente le indicazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli. Fra queste figurano in particolare:

- a. la persona responsabile della notifica;
- b. l'identità della persona notificata;
- c. la data d'inizio e la durata prevista dell'attività;
- d. l'attività svolta in Svizzera;
- e. il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

² I prestatori di servizi in questione notificano le indicazioni prima dell'inizio dell'attività lucrativa. In determinati settori la notifica deve essere effettuata quattro giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività lucrativa. Il Consiglio federale stabilisce tali settori tenendo conto del rischio di infrazione alle condizioni lavorative e salariali minime.

³ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica. Definisce i casi:

- a. in cui si può derogare all'obbligo di notifica;
- b. in cui è applicabile il termine di quattro giorni di cui al capoverso 2.

⁴ È applicabile l'articolo 6 capoversi 1^{bis}, 4 e 6.

Art. 6c Prova dell'attività lucrativa indipendente da parte di prestatori
di servizi stabiliti all'estero

¹ I prestatori di servizi stabiliti all'estero che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente in Svizzera devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1.

² In occasione di un controllo sul posto, il prestatore di servizi deve presentare agli organi di controllo i seguenti documenti:

- a. una prova della notifica di cui all'articolo 6b capoverso 1 o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio dell'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di notifica o a quella di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- b. *Ex art. 1a cpv. 2 lett. b*
- c. *Ex art. 1a cpv. 2 lett. c*

³ *Ex art. 1a cpv. 3*

⁴ *Ex art. 1a cpv. 4*

⁵ *Ex art. 1a cpv. 5*

Art. 6d Misure in caso di violazione dell'obbligo di presentare i documenti
o di incapacità di fornire la prova richiesta

¹ L'organo di controllo può notificare all'autorità cantonale competente di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d:

¹ **L'organo di controllo notifica all'autorità cantonale competente di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d:**

- a. le persone che entro il termine impartito non presentano né i documenti di cui all'articolo 6c capoverso 2, né documenti equivalenti;
- b. *Ex art. 1b cpv. 1 lett. b*

² *Ex art. 1b cpv. 2*

³ L'interruzione dei lavori dura:

- a. per le persone di cui al capoverso 1 lettera a: finché non sono presentati i documenti di cui all'articolo 6c capoverso 2 o documenti equivalenti;
- b. *Ex art. 1b cpv. 3 lett. b*

Art. 6e Obbligo di notifica e di documentazione delle persone che esercitano
un'attività lucrativa indipendente non stabilite all'estero

¹ Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che sono domiciliate ma non stabilite all'estero ed esercitano una simile attività in Svizzera per una durata massima di tre mesi per anno civile notificano le indicazioni di cui all'articolo 6b capoverso 1 lettere a–e.

² Le persone in questione notificano le indicazioni al più tardi il giorno prima dell'inizio dell'attività lucrativa.

³ Esse forniscono agli organi di controllo la prova dell'attività lucrativa indipendente e presentano loro tutti i documenti necessari per verificare il proprio status.

⁴ È applicabile l'articolo 6 capoversi 1^{bis}, 4 e 6.

⁵ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica.

Titolo prima dell'art. 6f

Sezione 4: Piattaforma informativa

Art. 6f

¹ La Confederazione mette a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro una piattaforma accessibile che fornisca le seguenti informazioni:

- a. le condizioni lavorative e salariali;

- b. i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;
- c. i dati di contatto delle autorità e degli organi paritetici;
- d. le procedure applicabili in caso di infrazione alle condizioni lavorative e salariali.

² La piattaforma deve inoltre contenere un calcolatore dei salari e altri strumenti ausiliari.

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 5: Controllo

Art. 7, rubrica e cpv. 2, 2^{bis}–2^{quater}

Svolgimento di controlli

² In occasione di un controllo sul luogo d'impiego, i lavoratori presentano agli organi di cui al capoverso 1 i propri documenti d'identità.

^{2bis} Sin dall'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve poter presentare agli organi di cui al capoverso 1, in una lingua ufficiale, i seguenti documenti in formato cartaceo o elettronico:

- a. il contratto di lavoro o documento equivalente;
- b. la prova della notifica di cui all'articolo 6.

^{2ter} Su richiesta, il datore di lavoro presenta agli organi di cui al capoverso 1, entro un termine ragionevole e in una lingua ufficiale, in formato cartaceo o elettronico, la registrazione della durata del lavoro, il conteggio individuale dei salari e delle spese, i giustificativi del loro pagamento e altri documenti che provano il rispetto delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori.

^{2quater} Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di presentare i documenti. Stabilisce la durata di tale obbligo.

Art. 7a Spese di controllo e indennità

¹ *Ex art. 7 cpv. 4^{bis}*

² *Ex art. 7 cpv. 5*

Art. 7b

Ex art. 7a

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 6: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: principio

Art. 8

Le autorità e gli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 che partecipano all'esecuzione della presente legge e le autorità federali competenti cooperano con le autorità estere per garantire, da un lato, l'applicazione degli accordi internazionali sul distacco dei lavoratori conclusi dalla Svizzera e, dall'altro, l'esecuzione della presente legge.

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 7:

Cooperazione amministrativa transfrontaliera: richieste provenienti da autorità estere

Art. 8a Oggetto della richiesta e modalità

¹ Le autorità estere possono chiedere alle autorità o agli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 di:

- a. raccogliere e trasmettere loro informazioni e documenti sulle seguenti persone con sede, domicilio od occupazione in Svizzera e sui seguenti aspetti che le riguardano:
 1. datori di lavoro, loro impresa e attività commerciale,
 2. lavoratori, loro rapporto di lavoro e distacco nello Stato richiedente,
 3. persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e relativa attività commerciale;
- b. svolgere controlli in Svizzera, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento di compiti equivalenti a quelli previsti dalla presente legge;
- c. eseguire sanzioni amministrative per infrazione alla legislazione dello Stato richiedente applicabile al distacco dei lavoratori;
- d. notificare documenti e decisioni in relazione a un distacco o a una prestazione di servizi.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità delle richieste formulate dalle autorità estere all'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d.

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

Art. 8b Esame della richiesta di notifica di una decisione o di esecuzione
di una sanzione amministrativa

¹ L'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d esamina se le indicazioni concernenti la richiesta di notifica di una decisione o di esecuzione di una sanzione amministrativa corrispondono alla relativa decisione.

² L'autorità cantonale può rifiutare la richiesta nei seguenti casi:

- a. la richiesta è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione;
- b. le spese previste per l'esecuzione della sanzione amministrativa sono manifestamente sproporzionate rispetto all'importo dovuto oppure la procedura causerebbe altre difficoltà notevoli;
- c. l'importo totale della sanzione amministrativa è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;
- d. le garanzie procedurali previste dalla Costituzione non sono rispettate.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 8c Notifica della decisione o esecuzione della sanzione amministrativa

¹ Se accoglie la richiesta, l'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d notifica la decisione o la richiesta d'esecuzione della sanzione amministrativa alla persona interessata il più presto possibile, ma al più tardi entro un mese dalla ricezione della richiesta.

² Nel caso di una richiesta di esecuzione di una sanzione amministrativa, l'autorità cantonale in questione fissa un termine entro il quale la persona interessata deve pagare l'importo dovuto.

³ L'ingiunzione di pagare l'importo dovuto in virtù dell'articolo 8a capoverso 1 lettera c non può essere impugnata.

Art. 8d Procedura esecutiva

¹ Se il termine di pagamento di cui all'articolo 8c capoverso 2 scade infruttuoso, l'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d presenta la domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione competente. Per il resto è applicabile l'articolo 46 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁶⁰ sulla esecuzione e sul fallimento.

² Nell'ambito della procedura esecutiva, l'autorità cantonale ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un creditore.

Art. 8e Spese della procedura esecutiva

¹ L'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d anticipa le spese della procedura esecutiva.

¹⁶⁰ RS 281.1

² La Confederazione rimborsa alle autorità cantonali le spese della procedura esecutiva dopo aver dedotto la somma di cui all'articolo 8f.

Art. 8f Somma ricavata dalla realizzazione nell'ambito della procedura esecutiva

La somma ricavata dalla realizzazione nell'ambito della procedura esecutiva spetta all'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d.

Art. 8g Richieste di informazioni, di documenti o di svolgimento di controlli

¹ Se un'autorità estera chiede informazioni o documenti, l'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d li richiede al datore di lavoro o alla persona che esercita un'attività lucrativa indipendente e li trasmette all'autorità richiedente.

² Il datore di lavoro o la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente trasmette le informazioni e i documenti richiesti. Questi devono essere trasmessi nella lingua ufficiale dello Stato richiedente o in una lingua accettata da tale Stato.

³ Se le informazioni o i documenti richiesti non le vengono trasmessi, l'autorità cantonale può chiedere il sostegno delle autorità e degli organi di controllo di cui agli articoli 8o capoverso 1 e 8p capoverso 2.

⁴ Se un'autorità estera chiede la notifica di un documento, l'autorità cantonale lo notifica al datore di lavoro o alla persona che esercita un'attività lucrativa indipendente.

⁵ L'autorità cantonale può comunicare all'autorità richiedente dati derivanti dai registri a cui ha accesso.

⁶ Se un'autorità estera chiede di svolgere un controllo o se un controllo si rivela necessario, l'autorità cantonale lo effettua. L'autorità cantonale può coinvolgere gli organi e le autorità di cui all'articolo 7 capoverso 1. È applicabile l'articolo 7 capoverso 4.

Art. 8h Costi

¹ La cooperazione con le autorità e gli organi svizzeri e l'assistenza amministrativa prestata da tali autorità e organi sono gratuite.

² Il Consiglio federale disciplina l'indennità delle autorità cantonali e degli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 per la concessione dell'assistenza amministrativa.

³ I Cantoni disciplinano l'indennità degli organi paritetici competenti secondo un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale a livello cantonale.

Art. 8i Informazione senza richiesta

L'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d può informare di propria iniziativa l'autorità dello Stato in cui il datore di lavoro o la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente ha la propria sede o il proprio domicilio se vi sono indizi

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF

di un'infrazione alla presente legge che potrebbero far presumere un'infrazione nello Stato interessato.

Titolo prima dell'art. 8j

Sezione 8:

Cooperazione amministrativa transfrontaliera: richieste formulate da autorità svizzere

Art. 8j Oggetto della richiesta

Le autorità e gli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 possono chiedere alle autorità estere di:

- a. trasmettere loro informazioni e documenti su persone di cui all'articolo 8a capoverso 1 lettera a, sulla loro impresa, sulla loro attività commerciale o sul loro rapporto di lavoro in relazione con una prestazione di servizi transfrontaliera, un'attività commerciale in Svizzera o un distacco in Svizzera;
- b. svolgere controlli all'estero;
- c. eseguire sanzioni amministrative;
- d. notificare documenti e decisioni.

Art. 8k Trasmissione della richiesta

¹ Le autorità e gli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 trasmettono le richieste formulate in virtù dell'articolo 8j alle autorità dello Stato in cui la persona interessata ha il suo domicilio o la sua sede sociale.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti il contenuto delle richieste.

Titolo prima dell'art. 8l

Sezione 9:

Cooperazione amministrativa transfrontaliera: sistema di informazione del mercato interno

Art. 8l Obbligo di utilizzo

¹ La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e gli organi d'esecuzione paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1, da un lato, e le autorità estere, dall'altro, avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno dell'Unione europea (*Internal Market Information System, IMI*).

² Ogni Cantone designa un'autorità centrale o un organismo di coordinamento per la cooperazione transfrontaliera e comunica tale autorità o organismo alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

³ Se un'autorità o un organo non dispone di un proprio accesso all'IMI, l'autorità centrale o l'organismo di coordinamento riceve e trasmette le richieste, le risposte e le comunicazioni.

Art. 8m Coordinatore

¹ La SECO è il coordinatore dell'IMI nell'ambito del distacco dei lavoratori.

² La SECO registra nell'IMI le autorità e gli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 e rilascia loro le autorizzazioni necessarie.

³ Il Consiglio federale designa il servizio che assume la funzione di coordinatore nazionale dell'IMI.

Art. 8n Finanziamento

La Confederazione si assume i costi di collegamento all'IMI e di gestione.

Titolo prima dell'art. 8o

Sezione 10: Protezione dei dati

Art. 8o Trattamento dei dati

¹ Gli organi incaricati dello svolgimento dei controlli o dell'esecuzione della presente legge, le Commissioni tripartite di cui all'articolo 360b CO¹⁶¹ e la SECO possono trattare i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, di cui necessitano in particolare per:

- a. coordinare le attività tra loro;
- b. verificare le notifiche di cui agli articoli 6–6b e 6e;
- c. svolgere i controlli di cui all'articolo 7;
- d. svolgere i compiti di osservazione di cui all'articolo 360b capoverso 3 CO;
- e. pronunciare sanzioni amministrative secondo l'articolo 9 capoverso 2;
- f. trattare le informazioni e le notifiche di altre autorità e di altri organi.

² Il Consiglio federale disciplina la durata di conservazione dei dati.

Art. 8p Comunicazione di dati in Svizzera

¹ Le autorità e gli organi di cui all'articolo 8o capoverso 1 sono tenuti a comunicarsi reciprocamente dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se ciò è necessario per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 8o capoverso 1.

² Le autorità e gli organi in questione possono comunicare, di propria iniziativa o su richiesta, ai seguenti servizi e alle condizioni di seguito indicate, dati personali e dati concernenti persone giuridiche ottenuti nell'ambito di controlli o dell'esecuzione della presente legge:

- a. agli organi cantonali di controllo secondo la legge del 17 giugno 2005¹⁶² contro il lavoro nero, se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione agli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri o imposte alla fonte;
- b. all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione alla legge del 12 giugno 2009¹⁶³ sull'IVA;
- c. alle autorità competenti in materia di migrazione, se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005¹⁶⁴ sugli stranieri e la loro integrazione;
- d. agli uffici cantonali del lavoro, se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione alla legge del 6 ottobre 1989¹⁶⁵ sul collocamento;
- e. all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione alla legge del 18 marzo 2005¹⁶⁶ sulle dogane.

³ Per la comunicazione reciproca di dati, gli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica (art. 8r).

⁴ I servizi elencati al capoverso 2 possono comunicare, di propria iniziativa o su richiesta, alle autorità e agli organi di cui all'articolo 8o capoverso 1 i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, necessari per:

- a. svolgere i controlli di cui all'articolo 7;
- b. svolgere i compiti di osservazione di cui all'articolo 360b capoverso 3 CO¹⁶⁷;
- c. pronunciare sanzioni amministrative secondo l'articolo 9 capoverso 2.

⁵ Le casse di disoccupazione informano le Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360b CO e gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di indizi di una violazione delle condizioni lavorative e salariali usuali nel luogo e nella professione.

¹⁶² RS **822.41**

¹⁶³ RS **641.20**

¹⁶⁴ RS **142.20**

¹⁶⁵ RS **823.11**

¹⁶⁶ RS **631.0**

¹⁶⁷ RS **220**

Art. 8q Comunicazione di dati all'estero

Le autorità e gli organi di cui all'articolo 8o capoverso 1 sono tenuti a comunicare alle autorità di altri Stati che svolgono compiti equivalenti a quelli previsti dalla presente legge dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se ciò è necessario per lo svolgimento di compiti secondo la presente legge o di compiti equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.

Titolo prima dell'art. 8r

Sezione 11: Piattaforma per la comunicazione elettronica

Art. 8r

¹ La SECO mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica mediante la quale gli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 possono comunicare informazioni secondo l'articolo 8p capoverso 1.

² La SECO può conservare i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche comunicati mediante la piattaforma, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Inoltre, può eseguire i lavori necessari per la manutenzione della piattaforma

³ *Ex art. 8a cpv. 3*

⁴ *Ex art. 8a cpv. 4*

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 12: Sanzioni amministrative e disposizioni penali

Art. 9 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a, b, b^{bis}, c-f, f^{bis} e f^{ter}

² L'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- a. per infrazioni agli articoli 3, 6, 6a, 6b, 6c capoverso 2, 6e capoverso 1 o 3 oppure 7 capoverso 2 o 2^{bis}, pronunciare una sanzione amministrativa sino a 5000 franchi;
- b. per infrazioni all'articolo 2 capoverso 1:
 1. pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi, o
 2. vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- b^{bis}. per infrazioni all'articolo 2 capoverso 2^{ter}:
 1. pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi, o
 2. vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera fino al deposito della cauzione di cui all'articolo 2 capoverso 2^{ter};

- c. per infrazioni particolarmente gravi all'articolo 2 capoverso 1, pronunciare il cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b;
- d. per infrazioni all'obbligo di diligenza di cui all'articolo 5 capoverso 3:
 - 1. pronunciare una sanzione amministrativa sino a 5000 franchi, o
 - 2. vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- e. per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b oppure per il mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b numero 1, b^{bis} numero 1 o d numero 1, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- f. per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO¹⁶⁸ commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi;
- f^{bis}. per infrazioni all'obbligo di dare informazioni e di trasmettere documenti di cui all'articolo 8g capoverso 2, oppure all'obbligo di collaborare in occasione di un controllo di cui all'articolo 8g capoverso 6, pronunciare una sanzione amministrativa sino a 5000 franchi;
- f^{ter}. se, nonostante una precedente diffida, l'interlocutore non adempie le condizioni di cui all'articolo 5a, pronunciare una sanzione amministrativa sino a 5000 franchi contro il datore di lavoro;

Art. 11

Abrogato

Art. 12 cpv. 1 lett. c

¹ Chiunque:

- c. non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b numero 2, b^{bis} numero 2, d numero 2 o e;

è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale¹⁶⁹ commina una pena più grave.

¹⁶⁸ RS 220

¹⁶⁹ RS 311.0

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Titolo prima dell'art. 13a

Sezione 13: Diritto di denuncia

Art. 13a

Ex art. 11

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 14: Vigilanza sull'esecuzione

Art. 14

La SECO vigila sull'esecuzione della presente legge. Essa può impartire istruzioni agli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1.

Titolo prima dell'art. 14a

Sezione 15: Disposizioni finali

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

*Allegato relativo alla modifica della LDist
(art. 2 / Allegato 5)*

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 2019¹⁷⁰ sugli appalti pubblici

Art. 26 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} Se un offerente o un subappaltatore sottostà a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale per le prestazioni edili di cui all'allegato 1, il committente esige la presentazione di un certificato fornito dall'organo di controllo paritetico interessato in cui figurino le informazioni relative ai controlli effettuati e alle eventuali infrazioni alle condizioni lavorative e salariali minime applicabili.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

2. Codice delle obbligazioni¹⁷¹

Inserire gli art. 335l–335p prima della cifra III (Protezione dalla disdetta)

Maggioranza:

Art. 335l

II^{ter}. Disdetta
data a un
rappresentante
dei lavoratori

1. Campo
d'applicazione

¹ Le disposizioni di cui alla cifra II^{ter} si applicano, se l'azienda occupa almeno cinquanta lavoratori, alla disdetta data dal datore di lavoro a:

- a. un rappresentante dei lavoratori:
 - 1. eletto conformemente alla legge del 17 dicembre 1993¹⁷² sulla partecipazione,
 - 2. eletto ad hoc per un affare specifico, o
 - 3. membro di un organo paritetico di un istituto di previdenza a favore del personale;

¹⁷⁰ RS 172.056.1

¹⁷¹ RS 220

¹⁷² RS 822.14

- b. un membro di un comitato nazionale di settore il cui ambito di attività è coperto da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, purché questa funzione sia stata comunicata per iscritto al datore di lavoro.

² È fatta salva la risoluzione immediata del rapporto di lavoro secondo l'articolo 337. (=CF)

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Art. 335m

2. Preavviso
e colloquio
preliminare

¹ Il datore di lavoro che intende dare disdetta a un lavoratore di cui all'articolo 335l capoverso 1 è tenuto a informarlo con un preavviso motivato.

² Il lavoratore può richiedere, entro cinque giorni feriali dalla ricezione del preavviso, un colloquio con il datore di lavoro. Il colloquio ha luogo entro tre giorni feriali dalla ricezione della richiesta presentata dal lavoratore.

³ Ognuna delle parti può farsi accompagnare da una persona di fiducia.

⁴ Le parti si adoperano in buona fede per trovare una soluzione che permetta di evitare la disdetta, in particolare esaminando la possibilità di offrire al lavoratore un posto di lavoro analogo. (=CF)

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Art. 335n

3. Seguito
della procedura

¹ Al termine del colloquio, le parti definiscono le fasi da seguire, se queste sono necessarie per raggiungere l'obiettivo previsto dall'articolo 335m capoverso 4.

² L'intera procedura non può durare più di due mesi dal momento della ricezione del preavviso, salvo accordo contrario tra il datore di lavoro e il lavoratore. (=CF)

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

- Maggioranza:**
Art. 335o
4. Momento della disdetta
- ¹ La disdetta non può essere data prima della fine della procedura di cui agli articoli 335m e 335n.
- ² Se la disdetta è data in violazione del capoverso 1, il termine di disdetta decorre al più presto dalla fine della procedura di cui agli articoli 335m e 335n. La procedura può essere recuperata prima dell'inizio del termine di disdetta.

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

- Maggioranza:**
Art. 335p
5. Accordi derogatori
- Un'associazione di datori di lavoro e un'associazione di lavoratori possono convenire congiuntamente mediante contratto collettivo di lavoro deroghe agli articoli 335l-335o purché vengano previste disposizioni equivalenti. (=CF)

Maggioranza:

Stralciare l'intero articolo

Art. 336 cpv. 2 lett. d

² La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

Maggioranza:

- d. senza rispettare le disposizioni degli articoli 335m, 335n e 335o capoverso 1. (=CF)

Maggioranza:

- d. *Stralciare*

Art. 336a cpv. 4

Maggioranza:

⁴ Se la disdetta data a un lavoratore di cui all'articolo 335l capoverso 1 è abusiva, l'indennità non può superare l'equivalente di dieci mesi di salario del lavoratore. L'indennità ammonta almeno a quattro mesi di salario se la disdetta è abusiva ai sensi dell'articolo 336 capoverso 2 lettera d, tranne in caso di violazioni lievi della procedura di cui agli articoli 335m e 335n o se la procedura è recuperata secondo l'articolo 335o capoverso 2. In caso di violazioni gravi della procedura,

segnatamente se il datore di lavoro non comunica il preavviso o non accorda il colloquio richiesto dal lavoratore, deve essere pronunciata un'indennità elevata. (=CF)

Maggioranza:

⁴ Stralciare

Art. 362 cpv. 1, nuovo elemento dell'enumerazione

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

...

Maggioranza:

articolo 336a capoverso 4 (indennità in caso di disdetta abusiva data a un lavoratore di cui all'art. 335/); (=CF)

Maggioranza:

Stralciare l'elemento

...

3. Legge federale del 28 settembre 1956¹⁷³ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 2 n. 3

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:

3. i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori. Se circostanze particolari lo giustificano, si può derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza;

Art. 2a

Maggioranza
speciale

Per i contratti collettivi a cui è già stato conferito il carattere obbligatorio generale si può derogare all'esigenza che i datori di lavoro già vincolati abbiano a formare la maggioranza se:

- a. al momento della nuova domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale non sono trascorsi più di 18 mesi dalla scadenza della validità della decisione che conferisce il carattere obbligatorio generale;
- b. è coinvolto almeno il 40 per cento di tutti i datori di lavoro che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale; e
- c. la quota di cui all'articolo 2 numero 3 di lavoratori impiegati dai datori di lavoro vincolati è superiore al 50 per cento di almeno tanti punti percentuali quanti sono quelli di cui la quota dei datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo è inferiore al 50 per cento.

Art. 4a

Azione
d'accertamento
dei datori di lavoro
non vincolati

Dopo che gli organi responsabili dell'esecuzione in comune secondo l'articolo 357b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni¹⁷⁴ hanno avviato chiarimenti riguardo all'assoggettamento a un contratto collettivo, i datori di lavoro non vincolati dal contratto collettivo possono, ai sensi dell'articolo 88 del Codice di procedura civile¹⁷⁵, presentare un'azione d'accertamento di non assoggettamento a un contratto collettivo a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale.

Art. 11 cpv. 2

² Per ogni domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale con una maggioranza speciale ai sensi dell'articolo 2a, l'autorità competente esamina la necessità di un parere in merito alle condizioni previste nell'articolo 2 numeri 1 e 2, eccetto che ciò appaia senz'altro superfluo.

Art. 12 cpv. 5 e 6

⁵ Su richiesta, l'autorità competente può precisare, nel campo di applicazione della decisione che conferisce il carattere obbligatorio generale, che i datori di lavoro, aziende e parti di aziende, vincolati da un contratto collettivo di portata nazionale, non rientrano nel campo di applicazione aziendale di un contratto collettivo per il quale è stato richiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale se la loro attività prevalente rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di portata nazionale. Possono farne richiesta le parti contraenti di un contratto collettivo di portata nazionale, a condizione che questo sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della presente legge e che preveda

¹⁷⁴ RS 220

¹⁷⁵ RS 272

almeno disposizioni sui salari minimi, sulla durata del lavoro e sull'esecuzione.

⁶ Su richiesta di un'associazione economica, l'autorità competente può inoltre precisare, nel campo di applicazione della decisione che conferisce il carattere obbligatorio generale, che i datori di lavoro, aziende e parti di aziende, membri di questa associazione economica, non rientrano nel campo di applicazione aziendale del contratto collettivo per il quale è stato richiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale se la loro attività prevalente rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di portata nazionale ai sensi del capoverso 5. L'associazione economica deve essere strettamente connessa, sul piano strutturale e dell'orientamento settoriale, con l'associazione di datori di lavoro vincolata dal contratto collettivo di portata nazionale.

4. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁷⁶ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 80 cpv. 2 n. 6

² Sono parificati alle decisioni giudiziarie:

6. le decisioni di sanzioni amministrative pecuniarie passate in giudicato pronunciate per violazione della legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea applicabile al distacco dei lavoratori.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Allegato 6
(art. 2)

Proposta della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29.6.2026: adesione

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 dicembre 1999¹⁷⁷ concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione

Art. 5a Convenzione sulla partecipazione nell'ambito degli accordi con l'Unione europea

Il Consiglio federale può concludere con i Cantoni una convenzione che precisa la loro partecipazione nell'ambito degli accordi e delle dichiarazioni comuni tra la Svizzera e l'Unione europea sulla stabilizzazione e lo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Proposte della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati del 14.8.2026

2. Legge del 13 dicembre 2002¹⁷⁸ sul Parlamento

Art. 64 cpv. 3

³ I Servizi del Parlamento gestiscono un servizio all'interno della Missione della Svizzera presso l'Unione europea.

Art. 68 cpv. 2

² Le modalità di collaborazione sono stabilite d'intesa con il dipartimento competente o la Cancelleria federale. Sentito il Consiglio federale, la Delegazione amministrativa emana istruzioni sulle modalità di collaborazione tra il servizio di cui all'articolo 64 capoverso 3 e l'Amministrazione federale.

Art. 147a Rapporti sulla politica estera

¹ Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale un rapporto sulla politica estera.

¹⁷⁷ RS 138.1

¹⁷⁸ RS 171.10

² Una volta per legislatura, le sottopone un rapporto sullo stato delle relazioni con l'Unione europea; tale rapporto concerne in particolare l'attuazione delle disposizioni istituzionali contenute negli accordi seguenti:

- a. Accordo del 21 giugno 1999¹⁷⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- b. Accordo del 21 giugno 1999¹⁸⁰ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- c. Accordo del 21 giugno 1999¹⁸¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- d. Accordo del 21 giugno 1999¹⁸² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

^{2bis} Nel rapporto di cui al capoverso 2 il Consiglio federale informa inoltre in merito all'attuazione dell'Accordo del 2 marzo 2026¹⁸³ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, in particolare in merito al raggiungimento degli obiettivi e all'efficacia dei contributi.

³ Dopo che la Commissione europea ha presentato la proposta legislativa relativa al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto d'indirizzo concernente i programmi e le agenzie dell'Unione europea ai quali intende associarsi nei settori che esulano dall'accesso al mercato interno.

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 148 cpv. 3, 3^{bis}, 3^{ter} e 4

³ Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati alle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997¹⁸⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

^{3bis} e ^{3ter} *Abrogati*

⁴ *Concerne soltanto il testo francese*

¹⁷⁹ RS 0.142.112.681

¹⁸⁰ RS 0.740.72

¹⁸¹ RS 0.748.127.192.68

¹⁸² RS 0.946.526.81

¹⁸³ RS ... ; FF 2026 ...

¹⁸⁴ RS 172.010

Art. 152a Informazione e consultazione sulla partecipazione all'elaborazione
di atti giuridici dell'Unione europea

¹ Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo le presidenze delle Camere, le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate in merito alla partecipazione della Svizzera, prevista dagli accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2, all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione europea che potrebbero essere importanti.

¹ Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo le presidenze delle Camere, le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate in merito alla partecipazione della Svizzera, prevista dagli accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2, all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione europea che potrebbero essere importanti. Informa in merito all'evolversi della partecipazione nel corso della stessa. L'informazione ha luogo in particolare qualora vi siano o si prevedano divergenze rispetto a quanto raccomandato dalle commissioni competenti.

² Consulta le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate in merito alla partecipazione della Svizzera all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione europea che potrebbero essere essenziali.

² Consulta le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate in merito alla partecipazione della Svizzera all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione europea che potrebbero essere essenziali. In tal caso sottopone alle commissioni competenti gli elementi chiave della posizione svizzera.

³ In casi urgenti il Consiglio federale consulta i presidenti delle commissioni competenti per la politica estera e delle altre commissioni interessate. I presidenti informano immediatamente le loro commissioni.

⁴ Le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate possono esigere che il Consiglio federale le informi o consulti.

Art. 152b Informazione e consultazione sul recepimento di atti giuridici
dell'Unione europea

¹ Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo le presidenze delle Camere, le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate in merito alle discussioni e alle decisioni dei comitati misti relative al recepimento degli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'articolo 147° capoverso 2 che potrebbero essere importanti.

² Consulta le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate in merito alla posizione assunta dalla Svizzera nei comitati misti riguardo al recepimento di atti giuridici dell'Unione europea che potrebbero essere essenziali. Consulta dette commissioni in particolare qualora sia intenzionato a non recepire un atto giuridico dell'Unione europea.

³ In casi urgenti il Consiglio federale consulta i presidenti delle commissioni competenti per la politica estera e delle altre commissioni interessate. I presidenti informano immediatamente le loro commissioni.

⁴ Le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate possono esigere che il Consiglio federale le informi o consulti.

⁵ Se l'Assemblea federale chiede mediante una mozione l'adozione di una misura che concerne, nella forma o nella sostanza, la decisione di un comitato misto in merito al recepimento di atti giuridici dell'Unione europea, il Consiglio federale adotta i necessari provvedimenti.

Art. 152c Informazione e consultazione nell'ambito della composizione delle controversie

¹ Se ha luogo una procedura formale di composizione delle controversie, il Consiglio federale informa le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate in merito agli stadi principali della procedura.

² Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera e le altre commissioni interessate in merito alle considerazioni di merito addotte dalla Svizzera nell'ambito di tale procedura.

Proposte della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29.6.2026

3. Legge del 21 marzo 1997¹⁸⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 40, rubrica

Informazione sull'attività dei dipartimenti

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 40a Informazione sulla partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione europea

¹ Quando la Svizzera partecipa all'elaborazione di un atto giuridico dell'Unione europea sulla base dei seguenti accordi, il dipartimento competente provvede alla pubblicazione della documentazione pubblica dell'Unione europea pertinente a tale atto:

- a. Accordo del 21 giugno 1999¹⁸⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- b. Accordo del 21 giugno 1999¹⁸⁷ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

¹⁸⁵ RS 172.010

¹⁸⁶ RS 0.142.112.681

¹⁸⁷ RS 0.740.72

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

- c. Accordo del 21 giugno 1999¹⁸⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- d. Accordo del 21 giugno 1999¹⁸⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

² Il dipartimento comunica alle organizzazioni, alle commissioni e agli ambienti di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b–e della legge del 18 marzo 2005¹⁹⁰ sulla consultazione di aver pubblicato la documentazione in questione.

³ Il dipartimento tratta conformemente all'articolo 8 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005¹⁹¹ sulla consultazione i pareri pervenutigli in merito alla documentazione di cui al capoverso 2.

Proposte della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 17.8.2026

4. Legge del 4 ottobre 1991¹⁹² sui politecnici federali

Art. 16a cpv. 1

¹ Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e se motivi di capacità, di qualità o finanziari lo esigono, limitare l'ammissione al ciclo di studi bachelor o master degli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.

Art. 34d cpv. 2 e 2^{bis}

² L'importo delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri, per gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) e per gli altri studenti stranieri domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sostenibile.

Maggioranza:

² L'importo delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri, per gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e per gli altri studenti stranieri domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sostenibile.

Minoranza 2:

² Stralciare

¹⁸⁸ RS 0.748.127.192.68

¹⁸⁹ RS 0.946.526.81

¹⁹⁰ RS 172.061

¹⁹¹ RS 172.061

¹⁹² RS 414.110

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

^{2bis} Per gli studenti stranieri che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE possono essere fissate tasse universitarie più elevate se:

- a. eleggono domicilio in Svizzera a scopo di studio; o
- b. non hanno il domicilio in Svizzera.

Maggioranza:

^{2bis} Per gli studenti stranieri che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS possono essere fissate tasse universitarie più elevate se:

- a. eleggono domicilio in Svizzera a scopo di studio; o
- b. non hanno il domicilio in Svizzera.

Queste tasse ammontano almeno al triplo delle tasse universitarie di cui al capoverso 2.

Minoranza 1:

^{2bis} Per gli studenti stranieri che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE possono essere fissate tasse universitarie più elevate se:

- a. eleggono domicilio in Svizzera a scopo di studio; o
- b. non hanno il domicilio in Svizzera.

Queste tasse ammontano almeno al triplo delle tasse universitarie di cui al capoverso 2.

Minoranza 2:

^{2bis} *Stralciare*

5. Legge federale del 30 settembre 2011¹⁹³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Art. 47 cpv. 1^{bis} **✓Freno alle spese**

^{1bis} Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, degli istituti universitari e delle scuole universitarie professionali aventi diritto ai sussidi, la Confederazione può erogare aiuti finanziari per l'applicazione del principio della parità di trattamento secondo l'articolo 7^{ter} dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁹⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).

Minoranza 2:

^{1bis} *Stralciare*

¹⁹³ RS 414.20

¹⁹⁴ RS 0.142.112.681

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Art. 48 cpv. 2 lett. c

² Essa stabilisce mediante decreto federale semplice un limite di spesa distinto per:

- c. i sussidi alle università cantonali, agli istituti universitari e alle scuole universitarie professionali per l'applicazione del principio della parità di trattamento secondo l'articolo 7^{ter} ALC¹⁹⁵.

Minoranza 2:

c. Stralciare

Titolo dopo l'articolo 61

Sezione 6:

**Sussidi per l'applicazione del principio della parità di trattamento
secondo l'articolo 7^{ter} ALC**

Minoranza 2:

Stralciare

Art. 61a

¹ Il sussidio viene erogato alle università cantonali, agli istituti universitari e alle scuole universitarie professionali in base ai seguenti criteri:

- a. perdite dovute all'applicazione del principio della parità di trattamento secondo l'articolo 7^{ter} ALC¹⁹⁶;
- b. rispettiva percentuale di studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (UE).

² I sussidi coprono l'integralità delle perdite subite.

³ Nel calcolo delle perdite vengono considerate le tasse universitarie più elevate per i cittadini di uno Stato membro dell'UE approvate in via definitiva prima del 13 giugno 2025.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il pagamento dei sussidi.

Minoranza 2:

Stralciare l'intero articolo

¹⁹⁵ RS 0.142.112.681

¹⁹⁶ RS 0.142.112.681

Proposte della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 14.8.2026

6. Legge federale del 20 dicembre 1957¹⁹⁷ sulle ferrovie

Art. 9b cpv. 4, 4^{bis}, 4^{ter} e 5

⁴ Le tracce sono attribuite conformemente ai piani di utilizzazione della rete. Nell'ambito delle capacità garantite per il traffico viaggiatori, nell'attribuzione ordinaria delle tracce la priorità è data al traffico viaggiatori cadenzato.

Minoranza:

⁴ *Stralciare*

^{4bis} Nell'ambito della capacità residua, nell'attribuzione ordinaria delle tracce la priorità è data al trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁹⁸ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri).

Minoranza:

^{4bis} *Stralciare*

^{4ter} Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai piani di utilizzazione della rete e la procedura di attribuzione delle tracce.

Minoranza:

^{4ter} *Stralciare*

⁵ Stabilisce il modo di procedere in caso di conflitti di attribuzione. A tal fine tiene conto degli obblighi internazionali nonché, in particolare, delle esigenze macroeconomiche e di pianificazione del territorio. Può inoltre stabilire il modo di procedere per il caso in cui vi siano più ordinazioni della stessa traccia.

Minoranza:

⁵ *Stralciare*

Art. 40a^{ter} cpv. 2^{bis}

^{2bis} Decide, conformemente all'articolo 24 paragrafo 1^{bis} dell'Accordo sui trasporti terrestri¹⁹⁹ e su richiesta dell'UFT, di un Cantone committente o di un'impresa ferroviaria interessata, se lo scopo principale di un'offerta di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo sui trasporti terrestri da parte di un'impresa estera è il trasporto di passeggeri tra il territorio di uno

¹⁹⁷ RS 742.101

¹⁹⁸ RS 0.740.72

¹⁹⁹ RS 0.740.72

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

Stato membro dell'UE e la Svizzera. Informa l'UFT del ricevimento di una richiesta da parte di un Cantone o di un'impresa, nonché della sua decisione in merito.

Minoranza:

^{2bis} *Stralciare*

7. Legge del 20 marzo 2009²⁰⁰ sul trasporto di viaggiatori

Maggioranza:

Art. 6 cpv. 6

⁶ Se un'impresa concessionaria sceglie un'impresa straniera di trasporto ferroviario e collabora con questa allo scopo di fornire servizi internazionali di trasporto di viaggiatori, la legge del 6 ottobre 1995²⁰¹ sui cartelli non si applica.

Art. 9a Condizioni speciali per le offerte concessionarie internazionali

¹ Le imprese che offrono un trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁰² fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia che non è cadenzato, per quest'offerta, non sono tutelate da situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell'economia pubblica ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera b.

² Se la Commissione del trasporto ferroviario ha stabilito, conformemente all'articolo 40^ater capoverso 2^{bis} della legge del 20 dicembre 1957²⁰³ sulle ferrovie (Lferr), che lo scopo principale dell'offerta non è il trasporto di passeggeri tra il territorio di uno Stato membro dell'UE e la Svizzera, l'UFT non rilascia la concessione o ritira quella esistente.

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

Art. 31c cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I committenti pianificano la messa a concorso relativa al traffico viaggiatori su strada e su rotaia. Nella pianificazione stabiliscono in primo luogo i motivi e la data della messa a concorso di un'offerta. A tal fine tengono conto segnatamente dei piani viari volti a ottimizzare i trasporti pubblici e delle esigenze e bisogni locali e regionali.

Minoranza:

²⁰⁰ RS 745.1

²⁰¹ RS 251

²⁰² RS 0.740.72

²⁰³ RS 742.101

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

¹ *Stralciare*

^{1bis} Elencano le messe a concorso previste delle seguenti offerte:

- a. offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni;
- b. offerte del traffico regionale viaggiatori messe a concorso congiuntamente da Confederazione e Cantoni, ordinate senza la partecipazione della Confederazione;
- c. offerte ordinate da Cantoni o Comuni oppure congiuntamente da entrambi con tratti di linea in Stati confinanti.

Minoranza:

^{1bis} *Stralciare*

Inserire prima del titolo della sezione 6a

Art. 31d Pubblicazione delle offerte ordinate con tratti di linea
in Stati confinanti

¹ L'UFT pubblica una volta all'anno una panoramica di tutte le offerte ordinate con tratti di linea in Stati confinanti.

² I Cantoni forniscono all'UFT i dati necessari sulle offerte ordinate senza la partecipazione della Confederazione.

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

Art. 32a cpv. 1, secondo periodo

¹ ... In tale contesto i committenti osservano le disposizioni del diritto internazionale.

Minoranza:

¹ *Stralciare*

Art. 35 cpv. 1, primo periodo

¹ Le imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 della presente legge o l'articolo 5 Lferr²⁰⁴ presentano agli enti pubblici dai quali ricevono aiuti finanziari o indennità il rapporto di gestione e gli altri documenti stabiliti dalla presente legge o dalle sue disposizioni esecutive. ...

Minoranza:

¹ *Stralciare*

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III). DF

8. Legge federale del 21 dicembre 1948²⁰⁵ sulla navigazione aerea

Art. 103 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 3 del Protocollo del 2 marzo 2026²⁰⁶ sugli aiuti di Stato dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁰⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

Minoranza:

¹ *Stralciare*

Proposta della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 17.8.2026: adesione

9. Legge federale del 14 dicembre 2012²⁰⁸ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

Art. 4 Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

Nel caso delle professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati all'autorità competente per l'esercizio della professione.

Art. 5 Avvio dell'esercizio della professione

¹ Il prestatore di servizi può fornire la sua prestazione non appena la dichiarazione è stata presentata.

² L'autorità competente sospende la prestazione di servizi se mancano i documenti da allegare o se desidera verificare le qualifiche professionali. Il Consiglio federale disciplina la procedura e i termini basandosi sulla direttiva 2005/36/CE²⁰⁹.

²⁰⁵ RS 748.0

²⁰⁶ RS ...; FF 2026 ...

²⁰⁷ RS 0.748.127.192.68

²⁰⁸ RS 935.01

²⁰⁹ Cfr. nota all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli Accordi
relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III). DF
